STUDIO BATTAGLIONI

circolari per i clienti dello studio professionale

n. 9 del 15 maggio 2008

SOMMARIO

- **IMPOSTE & TASSE**
 - Norme pag. 2
 - Prassi pag. 2
 - Giurisprudenza pag. 6
- **LAVORO**
 - Norme pag. 9
 - Prassi pag. 10
- **CONTABILITÀ**
 - Prassi pag. 13
- **SOCIETÀ & IMPRESA**
 - Norme pag. 13
 - Prassi pag. 14

SCADENZE GIUGNO 2008

- Martedì 3 pag. 16
- Martedì 10 pag. 16
- Domenica 15 pag. 16
- Lunedì 16 pag. 17
- Venerdì 20 pag. 20
- Mercoledì 25 pag. 20
- Lunedì 30 pag. 21

ADEMPIMENTI *a cura di G. Modolo*

Lunedì, 30 giugno

- Presentazione della dichiarazione ICI per l'anno 2007 pag. 24

GUIDE OPERATIVE *a cura di G. Modolo*

- Società di persone ed imprese individuali: base imponibile IRAP pag. 30
- UNICO 2008: quadro RR e contribuzione previdenziale pag. 35
- Regime IVA per i telefoni cellulari pag. 45

FOCUS *a cura di F. Bonicalzi*

- La nuova IRAP pag. 48

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

IMPOSTE & TASSE

NORME

Imposta di scopo - Approvato il modello di bollettino di conto corrente postale

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha approvato il **modello** di **bollettino di conto corrente postale**, che deve essere utilizzato per il **versamento dell'imposta di scopo** a favore del Comune - in caso di **riscossione diretta** del tributo - ovvero del soggetto che svolge il **servizio di riscossione** del tributo per conto dell'ente locale.
(D.M. Ministero Economia e finanze 30/04/2008, in corso di pubblicazione G.U.)

Immobili - Registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura: approvate le nuove specifiche tecniche

Sono state approvate le **nuove specifiche tecniche** per gli adempimenti in materia di **registrazione**, **trascrizione**, **iscrizione**, **annotazione** e **voltura**. Le modifiche adeguano le specifiche tecniche relative all'utilizzo dell'adempimento unico telematico alle nuove disposizioni in materia di **bonifici bancari**. Le nuovo specifiche tecniche - utilizzabili facoltativamente a decorrere dal 12 maggio 2008 - devono essere obbligatoriamente utilizzate dal **1° luglio 2008**.
(Provvedimento Agenzia delle Entrate 30/04/2008, G.U. 10/05/2008, n. 109, S.O. n. 117)

PRASSI

Debiti fiscali - Dilazione di pagamento: le istruzioni in una direttiva di Equitalia

Equitalia ha emanato la direttiva di gruppo DSR/NC/2008/017, che fissa **regole** semplici e **omogenee** per tutti i contribuenti che - trovandosi in una **temporanea situazione di difficoltà economica** - non possono pagare in un'unica soluzione il **debito** indicato nella cartella di pagamento. Equitalia fornisce istruzioni comuni di comportamento sulle regole da seguire per concedere la **dilazione di pagamento** delle somme iscritte a ruolo, fino a un massimo di 72 rate.
(Direttiva di gruppo Equitalia 13/05/2008, n. DSR/NC/2008/017)

IVA - Rifiuti e rottami: applicazione del reverse charge

L'ambito di applicazione del meccanismo del **reverse charge** si estende anche alla **cessione** e alla **lavorazione dei rottami**, a condizione che questi conservino la loro natura di beni **non più utilizzabili per gli scopi originari** se non sottoposti a successive trasformazioni. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 43/E/2008, che fornisce chiarimenti in merito al trattamento ai fini IVA delle **prestazioni di servizi** connesse alla **gestione dei rifiuti** e delle cessioni e prestazioni di servizi aventi ad oggetto **rottami**.
(Circolare Agenzia delle Entrate 12/05/2008, n. 43/E)

Istituto di ricerca dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili - Determinazione del reddito di lavoro autonomo: emanata la circolare n. 1/IR/2008

L'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha emanato la prima circolare interpretativa, che affronta il tema delle modifiche recate alla disciplina del **reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni** dal D.L. n. 223/2006 e dalla legge n. 296/2006.
(Circolare Istituto di Ricerca dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili 12/05/2008, n. 1/IR)

Accisa sul gasolio per autotrazione - Versamento della quota spettante alle regioni a statuto ordinario: le istruzioni delle Dogane

Con D.M. 11 aprile 2008 sono state stabilite le modalità di attribuzione in favore delle regioni a

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

statuto ordinario di una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione. Il decreto è entrato in vigore il 1° maggio 2008: pertanto, i versamenti della quota devono essere effettuati, già a partire da quello in scadenza al 16 maggio 2008, con le nuove modalità.
(Nota Agenzia delle Dogane 12/05/2008, n. prot. 2281)

Imposta di bollo - Contributi regionali in materia di previdenza complementare: le domande non godono dell'esenzione

Non godono dell'**esenzione** dall'**imposta di bollo** le **richieste** di concessione dei contributi regionali previsti a favore di soggetti in condizioni di **disagio previdenziale** per la promozione dello sviluppo della previdenza complementare di natura collettiva: benché i soggetti legittimati ad avanzare la richiesta si trovino in un'oggettiva condizione di disagio previdenziale, tale condizione non è tuttavia assimilabile ad uno **stato di indigenza**, rilevante al fine del riconoscimento del beneficio dell'esenzione in materia di imposta di bollo.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 12/05/2008, n. 193/E)

Associazione in partecipazione - Apporto di opere e di servizi: regime fiscale

Nel contratto di associazione in partecipazione, la **natura dell'apporto** assume particolare rilevanza dal punto di vista fiscale: la valutazione di tale elemento determina un **diverso regime di tassazione** dei proventi corrisposti in dipendenza del contratto stipulato. In caso di **apporto di opere e servizi**, le remunerazioni corrisposte all'associato sono deducibili dal reddito dell'associante in base al criterio della competenza e indipendentemente dall'imputazione a conto economico, e tassate integralmente in capo alla società associata.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 12/05/2008, n. 192/E)

Dichiarazioni dei redditi - UNICO Web: al via la sperimentazione

Parte la sperimentazione di UNICO Web, il modello di dichiarazione dei redditi per le persone fisiche che può essere compilato e inviato direttamente on line: per il 2008, UNICO Web può essere usato solo dalle **persone fisiche non soggette agli studi di settore**, che non devono presentare il **modello IVA** e che non hanno **redditi da partecipazione**.
(Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 09/05/2008)

Nessuna esenzione IVA per la gestione sinistri per conto di compagnie assicurative estere

Le prestazioni di **gestione dei sinistri**, rese a favore di compagnie di assicurazione estere dalla stabile organizzazione in Italia di una società di assicurazione tedesca - in qualità di corrispondente (nel sistema Carta Verde) e di mandataria (nel sistema IV Direttiva Auto) - sono generiche prestazioni di servizi da assoggettare ad IVA, non essendo riconducibili tra le prestazioni proprie del mediatore o intermediario assicurativo.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 08/05/2008, n. 190/E)

Società non operative - Scioglimento deliberato prima del 1° gennaio 2008: aliquote dell'imposta sostitutiva

Le società non operative al 2007 ma ancora esistenti, per le quali è stato già deliberato lo scioglimento prima del 1° gennaio 2008, non possono avvalersi del regime più favorevole, dato dalle aliquote delle imposte sostitutive fissate nella misura del 10% e del 5% (in luogo del 25% e del 10%), previsto dalla legge **Finanziaria 2008** (art. 1, comma 129, legge n. 244/2007).
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 08/05/2008, n. 189/E)

Imprenditore individuale - Estromissione dei beni strumentali: solo quando è soddisfatto il requisito del possesso

Relativamente all'immobile acquisito con un contratto di locazione finanziaria, non risulta soddisfatto il requisito del possesso del bene alla data del 30 novembre 2007, richiesto per

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

l'estromissione dei beni dal patrimonio dell'imprenditore individuale, al quale risulta pertanto preclusa la possibilità di beneficiare della disciplina agevolata prevista dalla legge Finanziaria 2008.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 08/05/2008, n. 188/E)

Scommesse non ippiche a quota fissa - Imposta unica: AAMS comunica il movimento netto maggio 2007 - aprile 2008

Ai fini della corretta determinazione (da parte dei **concessionari** per la raccolta delle scommesse non ippiche a quota fissa) delle somme dovute a titolo di **imposta unica**, l'AAMS comunica che il **movimento netto** dei dodici mesi precedenti (**1 maggio 2007 - 30 aprile 2008**), è pari a 3.116.105.255 euro.
(Comunicato AAMS 05/05/2008, prot. 2008/17936/giochi/sco)

Normativa CFC - Casa madre e filiale in Paesi black list: condizioni per la disapplicazione

L'Agenzia delle Entrate non ha accolto la richiesta di **disapplicazione della disciplina CFC** presentata da una società relativamente ai redditi conseguiti dalla collegata avente sede principale a Cipro e stabile organizzazione negli Emirati Arabi Uniti.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 05/05/2008, n. 187/E)

SIIQ e fondi immobiliari - Conferimento di immobili non strumentali: al plusvalore si applica il prelievo sostitutivo

Per quanto riguarda il conferimento in fondi immobiliari (o in SIIQ), anche gli immobili diversi da quelli strumentali possono essere annoverati fra quelli in relazione ai quali si può applicare l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate, nella misura del 20%.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 05/05/2008, n. 186/E)

Concessione di immobile del Comune - Trasformazione da S.p.a. a fondazione: no all'esenzione dalle imposte indirette

Nell'ipotesi di **trasformazione in fondazione** di una **S.p.a. interamente partecipata dal Comune**, cui l'ente locale ha dato in concessione pluriennale un immobile destinato allo svolgimento di attività commerciali, non trova applicazione il **regime agevolativo** (consistente nell'esenzione dalle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta) previsto dalla Finanziaria 2005 per le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti e i trasferimenti di immobili di proprietà dei Comuni, in favore di fondazioni, società di cartolarizzazione o associazioni riconosciute.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 05/05/2008, n. 185/E)

Ristrutturazione aziendale - Applicazione separata dell'IVA e rettifica della detrazione sui beni ammortizzabili

In relazione ad un processo di **ristrutturazione aziendale** (articolato in due fusioni per incorporazione e in un successivo conferimento di ramo d'azienda) che porta alla **confluenza** in un unico soggetto di **attività plurime** in precedenza svolte singolarmente dalla società capogruppo e dalle sue controllate, si può legittimamente procedere all'**applicazione separata dell'IVA** *ex* art. 36, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, purché in presenza di **attività** «**effettivamente**» **distinte** ed **obiettivamente autonome**, ancorché svolte nell'ambito della stessa impresa.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 05/05/2008, n. 184/E)

5 per mille - Associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni culturali: definita la procedura per l'ammissione

Prende il via la nuova procedura per l'ammissione al **riparto del 5 per mille** delle **associazioni sportive dilettantistiche** e delle **fondazioni di carattere culturale**: con D.P.C.M. emanato il 24

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

aprile 2008 (in corso di pubblicazione) sono state disciplinate le modalità di ammissione delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI al riparto del 5 per mille, per gli **anni 2006 e 2007**, e delle fondazioni nazionali a carattere culturale per l'**anno 2007**.
(Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 30/04/2008)

Aiuti di Stato illegittimi - Sospensione degli atti di recupero in pendenza di controversie: le istruzioni delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni in merito alle controversie per le quali trova applicazione il nuovo art. 47-*bis*, D.Lgs. n. 546/1992, che ha introdotto una disciplina speciale delle controversie in materia di recupero degli aiuti di Stato.
(Circolare Agenzia delle Entrate 29/04/2008, n. 42/E)

Registro delle imprese - Modelli IRAP 2008: individuati i righi per il versamento del diritto annuale 2008

Il Ministero dello Sviluppo economico ha diffuso alcune precisazioni sull'individuazione della **base imponibile** per la determinazione dell'ammontare del fatturato dei **contribuenti iscritti** nella **sezione ordinaria del Registro delle imprese**, ai fini del versamento del diritto annuale 2008.
(Circolare Ministero Sviluppo economico 29/04/2008, n. prot. 0003317)

Atti di affrancazione di usi civici - Formalità di trascrizione e voltura: esenti da tributi ipocatastali

L'esenzione prevista dall'art. 2, legge n. 692/1981 è riconosciuta anche con riferimento alle **tasse ipotecarie** e ai **tributi speciali catastali** dovuti per l'esecuzione delle formalità di **trascrizione** e **voltura** degli **atti di affrancazione** di **terreni gravati da usi civici**.
(Risoluzione Agenzia del Territorio 29/04/2008, n. 2/T)

Interventi di ristrutturazione edilizia - Limite di spesa: riferito a unità abitative e pertinenze unitariamente considerate

Anche con riferimento alle spese sostenute per interventi di **ristrutturazione edilizia** a partire dal 1° gennaio 2007, deve essere considerato un **limite di spesa** riferito alle sole **unità abitative**, e non anche alle **pertinenze**, pur se **distintamente accatastate**.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 29/04/2008, n. 181/E)

Società non operative - Limiti all'utilizzo dell'eccedenza di credito IVA: si applicano anche in caso di liquidazione di gruppo

I **limiti** e i **vincoli** all'utilizzazione dell'**eccedenza del credito IVA** da parte delle società non operative (previsti dall'art. 30, comma 4, legge n. 724/1994, come modificato dalla legge **Finanziaria 2008**) si applicano anche nel caso in cui la **società non operativa**, nella qualità di **controllata**, si avvalga della procedura della **liquidazione dell'IVA di gruppo**. Pertanto, l'eccedenza di credito IVA della società controllata non operativa non può essere correttamente utilizzata in compensazione dell'imposta dovuta dalle altre società del gruppo, né può essere chiesta a rimborso dalla controllante.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 29/04/2008, n. 180/E)

Imposta di bollo - Attestati rilasciati dall'INAIL: applicazione del tributo

Per i **certificati di frequenza** ai corsi di formazione per gli addetti e i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione **rilasciati dall'INAIL**, l'imposta di bollo deve essere assolta **fin dall'origine** e **per ogni foglio**, nella misura di **14,62 euro**. L'imposta di bollo deve essere **assolta dall'Istituto** (che, in quanto **ente pubblico non economico**, non può beneficiare dell'esenzione disposta per le Amministrazioni dello Stato).
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 29/04/2008, n. 179/E)

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

Consulenze rese da soggetti non residenti - Soggette a IVA in Italia se attività analoghe a quelle tipiche di consulenza e assistenza

I servizi resi da una **società non residente** al committente italiano - consistenti in consulenza strategica, marketing, consulenza legale, amministrativa e commerciale - sono **territorialmente rilevanti** agli effetti dell'IVA nel **Paese in cui è stabilito il committente** (ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera d, D.P.R. n. 633/1972) in quanto riconducibili tra le attività **analoghe** alle prestazioni tipiche di servizi di **consulenza** e **assistenza tecnica** o **legale**.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 29/04/2008, n. 178/E)

Società di capitali - Trasformazione da S.p.a. a S.r.l. agricola: operazione elusiva

Deve essere considerata **elusiva** l'operazione di **trasformazione** di una **società per azioni agricola** in una **società a responsabilità limitata agricola**, posta in essere al **fine esclusivo** di poter esercitare l'opzione per la **determinazione del reddito su base catastale** (in luogo dell'ordinaria tassazione in base ai dati di bilancio).
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 28/04/2008, n. 177/E)

GIURISPRUDENZA

Accertamento induttivo: illegittimo se l'auto è acquistata ratealmente

L'accertamento induttivo pone solo una presunzione di fondatezza della pretesa fiscale, che sposta sul **contribuente** l'onere di fornire la **prova dell'insussistenza dei presupposti** della rettifica operata. Quando il contribuente dimostri, come nella fattispecie, che le risorse finanziarie utilizzate per acquisire la disponibilità di due autovetture provengono dall'accensione di un **mutuo** ultrannale, e non già da proventi dell'attività, il maggior reddito accertato induttivamente deve ritenersi insussistente.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 08/05/2008, n. 11389)

Frodi fiscali - Doppia dichiarazione IVA e imposte sui redditi: reato continuato

Con riferimento al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando il contribuente indichi nelle (**separate**) **dichiarazioni** dei redditi e sul valore aggiunto elementi passivi fittizi, utilizzando fatture per operazioni inesistenti emesse da altra società, si configura il **reato continuato** - in quanto commesso con due azioni distinte in esecuzione di un medesimo disegno criminoso - con conseguente **aumento della pena** a titolo di continuazione.
(Cassazione penale Sentenza, Sez. III, 08/05/2008, n. 18765)

IVA - Diritto a detrazione: l'esercizio può essere assoggettato a termine di decadenza

Non contrasta con la VI direttiva IVA la normativa italiana che prevede un **termine di decadenza** per l'esercizio del **diritto a detrazione**: ciò a condizione che siano rispettati i **principi di equivalenza** e di **effettività** . Con particolare riferimento al principio di effettività, non può ritenersi violato per il solo fatto che all'amministrazione fiscale sia riconosciuto - ai fini dell'accertamento dell'IVA non assolta - un **termine che eccede** quello concesso ai soggetti passivi per l'esercizio del loro diritto a detrazione. Tuttavia, non è ammissibile una prassi di rettifica delle dichiarazioni e di accertamento dell'imposta che sanzioni l'inosservanza degli obblighi contabili e di dichiarazione, con il **diniego del diritto** a detrazione in caso d'applicazione del regime del **reverse charge**.
(Corte Giust. CE Sentenza, Sez. III, 08/05/2008, C-95/07 e C-96/07)

ICI - Rendita catastale attribuita giudiziariamente: effetto retroattivo

Il contribuente ha diritto al **rimborso dell'ICI** pagata in più, anche per gli **anni di imposta precedenti** alla **sentenza** (**passata in cosa giudicata**) che ha attribuito una **nuova rendita**.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 07/05/2008, n. 11094)

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

Importazioni - Dazi doganali: finalità di tutela del mercato interno della Comunità

La condotta diretta ad aggirare il meccanismo di tutela del mercato interno, predisposto dalla Comunità Europea mediante l'imposizione di **dazi differenziati per quantità di merce importata** e il **contingentamento delle importazioni** tra i singoli operatori, integra la fattispecie della **frode doganale**, attraverso la quale il singolo importatore si sottrae al pagamento del diritto di confine effettivamente dovuto, a nulla rilevando il fatto che (nel caso cui la stessa merce fosse stata importata da una pluralità di aziende) l'entrata fiscale dello Stato sarebbe stata di pari importo.
(Cassazione penale Sentenza, Sez. III, 06/05/2008, n. 17961)

Riscossione ICI affidata ad avvocati - Recupero di somme versate e non dovute: il contribuente può rivolgersi al giudice ordinario

Non rientra nella **giurisdizione** esclusiva delle commissioni tributarie (spettandone invece la cognizione al **giudice ordinario**) una controversia con la quale il privato, adempiuto il **debito d'imposta relativo all'ICI** non tempestivamente o integralmente versata, domandi il **risarcimento dei danni** subiti in sede di **riscossione coattiva** per aver dovuto corrispondere anche le somme pretese dal Comune per l'**assistenza legale** allo stesso prestata da **avvocati** di cui l'ente pubblico si sia avvalso.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. SS.UU., 29/04/2008, n. 10826)

Accertamento - Sanzioni alla società: l'amministratore non risponde

In caso di **infrazioni direttamente imputabili alla società** quale soggetto passivo del rapporto tributario, sia pure in atti o comportamenti del suo organo, resta **esclusa** la possibilità di affermare la **responsabilità del rappresentante** in solido con quella del rappresentato, non potendo un amministratore di società essere chiamato a rispondere, puramente e semplicemente, del pagamento di sanzioni irrogate nei confronti della società, se non nel caso che tali violazioni siano a lui personalmente ascritte e contestate quale autore materiale delle violazioni stesse, e non quale mero responsabile solidale con la persona giuridica rappresentata.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 23/04/2008, n. 10509)

Redditometro - Retroattività e onere della prova

Il riferimento a **redditometri** contenuti in decreti ministeriali emanati **successivamente** ai periodi d'imposta da verificare non pone problemi di retroattività; inoltre, la determinazione del reddito effettuata in base al redditometro dispensa l'Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto agli indici di maggiore capacità contributiva individuati dal redditometro stesso, ponendo a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 23/04/2008, n. 10491)

TOSAP - Occupazioni all'interno di fabbricati: escluse dal pagamento del tributo

Non è soggetta alla **TOSAP** la società che - dietro pagamento di un **canone concessorio** - esercita la propria attività **all'interno di una costruzione comunale** attrezzata per il mercato ortofrutticolo.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 23/04/2008, n. 10485)

Disavanzo da fusione - Riconoscimento fiscale: riguarda qualsiasi maggior valore iscritto a bilancio

Oggetto della particolare ipotesi di **sanatoria** introdotta dall'art. 21, D.L. n. 41/1995 (secondo cui i **maggiori valori iscritti in bilancio** per effetto dell'imputazione dei **disavanzi da annullamento** derivanti da operazioni di **fusione** o **scissione** deliberate prima del 14 gennaio 1995 si considerano **fiscalmente riconosciuti** a condizione che venga corrisposta, entro i termini fissati, una somma pari al 20% dei maggiori valori di cui si intende ottenere il riconoscimento) è **qualsiasi maggior valore iscritto** in bilancio come disavanzo da fusione (e non solo quello che sia stato calcolato esattamente).
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 23/04/2008, n. 10479)

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

Avviso di accertamento - La pretesa nullità della notifica non costituisce questione rilevabile d'ufficio

La pretesa nullità della notifica dell'avviso di accertamento non costituisce questione rilevabile d'ufficio: l'avviso di accertamento tributario costituisce **atto amministrativo**, esplicativo della potestà impositiva degli uffici finanziari, e non **atto processuale**, né **funzionale al processo**, poiché non ad esso, ma alla presentazione del ricorso alla commissione tributaria, si correla l'instaurazione del procedimento giurisdizionale. Ne deriva che alla notificazione dell'avviso di accertamento non sono applicabili i principi processuali attinenti al **rilievo d'ufficio** delle nullità.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 23/04/2008, n. 10477)

Accertamento - Legittimo il contemporaneo utilizzo dei metodi induttivo e analitico

L'esistenza dei presupposti per l'applicazione del metodo **induttivo** non esclude che l'Amministrazione finanziaria possa servirsi, nel corso del medesimo accertamento e per determinate operazioni, del metodo **analitico** di cui all'art. 39, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, oppure contemporaneamente di entrambe le metodologie.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 21/04/2008, n. 10277)

Cooperative edilizie - Il socio deve corrispondere solo l'IVA effettivamente dovuta per l'acquisto dell'alloggio

I **soci assegnatari** di alloggi sono tenuti a corrispondere alla **cooperativa edilizia** solo l'**IVA effettivamente dovuta** per legge sulla **cessione del bene**, tenuto conto delle agevolazioni loro spettanti, e hanno diritto di ottenere il rimborso dell'eventuale eccedenza, riconosciuta dall'erario.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 21/04/2008, n. 10264)

Accertamento - Dichiarazioni di terzi: valore probatorio

Le **dichiarazioni rese da terzi**, raccolte dai verificatori, non hanno natura di **prova testimoniale**, bensì di **meri indizi**, utilizzabili per la formazione del convincimento del giudice di merito; ciò non viola i principi del giusto processo (art. 111 Cost.) sotto il profilo della c.d. «**parità delle armi**»: anche il contribuente può produrre documenti contenenti dichiarazioni rese da terzi in sede extra processuale, con il medesimo valore probatorio.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 21/04/2008, n. 10261)

Imposte sui redditi - Spese per la sicurezza: inerenza dei costi

L'inerenza di una spesa deve essere valutata in relazione al soggetto che affronta tale spesa, e in relazione ai servizi e ai beni che - attraverso la spesa medesima - il soggetto si assicura. In particolare, nel bilancio di un'impresa si devono distinguere le spese produttive ai fini del reddito (detraibili) e quelle in cui si concreta la «spesa» degli utili conseguiti, a fini estranei all'oggetto dell'impresa (tenendo conto, in tale valutazione, dei benefici acquisiti e non della **veste giuridica** di chi li fornisce).
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 21/04/2008, n. 10258)

Omesso versamento IVA: iscrizione a ruolo legittima anche se non preceduta dall'invito al pagamento

In ipotesi di mancato versamento dell'IVA dichiarata dal contribuente (sanzionato con l'applicazione di una pena pecuniaria pari al 100% dell'importo non versato), la previsione del **preventivo invito al pagamento** quale adempimento **necessario** e **prodromico** all'iscrizione a ruolo dell'imposta é da ritenersi implicitamente **caducata**, e comunque priva di conseguenze nel caso di sua inosservanza, per effetto dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, che ha ridotto la sanzione dal 100% al 30% dell'importo non versato.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 18/04/2008, n. 10179)

Accertamento induttivo - Solo in base a dati relativi all'anno di accertamento

La determinazione induttiva del reddito, sulla base di dati e notizie comunque raccolte, deve far

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

riferimento **esclusivamente** a **dati relativi all'anno di accertamento**, non esistendo alcuna presunzione legale di costanza del reddito in anni diversi.
(Commissione tributaria regionale Lazio, Sentenza, Sez. XII, 17/04/2008, n. 7)

Contratti di finanziamento - Adempimento anticipato: il debitore non decade dalle agevolazioni fiscali

La facoltà del debitore di **adempimento anticipato** delle obbligazioni assunte nei **contratti di finanziamento a medio e lungo termine**, essendo **riconosciuta dalla legge** come condizione di *favor* per il soggetto finanziato, quale contraente debole in un rapporto asimmetrico, non determina la **decadenza dai benefici fiscali** previsti dall'art. 15, D.P.R. n. 601/1973 (esenzione dal pagamento delle imposte sostitutive o dell'imposta di registro, ipotecaria e bollo), anche qualora tale facoltà sia esercitabile **prima che decorra la durata minima** contrattuale considerata dalla norma agevolativa (18 mesi).
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 16/04/2008, n. 9931)

Procura speciale - Se redatta contestualmente e in pari data agli atti di appello non sconta un'ulteriore imposta di bollo

La **procura speciale** è atto **strettamente connesso al ricorso** e - allorquando viene conferita in calce o a margine del ricorso o dell'appello, e **contestualmente** ad esso - **non sconta** un'**ulteriore imposta di bollo**, ai sensi dell'art. 13, comma 3, punto 15), D.P.R. n. 642/1972.
(Commissione tributaria regionale Sicilia, Sentenza, Sez. XVI, 16/04/2008, n. 42)

Incentivi per l'incremento dell'occupazione - Per la revoca non basta il ritardo della comunicazione della nomina del responsabile della sicurezza

Il ritardo **della comunicazione** - alla ASL e all'Ispettorato del lavoro - della nomina del responsabile della sicurezza, non avendo dato seguito a comunicazione o sanzione, non è assimilabile alle violazioni delle prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori che comportano la **revoca delle agevolazioni** concesse ai sensi della legge n. 388/2000.
(Commissione tributaria regionale Lazio, Sentenza, Sez. IX, 15/04/2008, n. 30)

LAVORO

NORME

Lavoratori autonomi - Trattamento previdenziale: aggiornate le tariffe per il calcolo della riserva matematica

Sono state aggiornate - con decorrenza **dal 6 maggio 2008** - le tariffe relative ai **trattamenti previdenziali** dei **lavoratori autonomi** per il calcolo della **riserva matematica** ai fini dell'applicazione dell'art. 13, legge n. 1338/1962.
(D.M. Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 22/04/2008, G.U. 06/05/2008, n. 105)

In G.U. il Testo Unico sulla sicurezza

È in vigore dal **15 maggio 2008** il **Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro**: è stato infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile scorso il D.Lgs. n. 81/2008, attuativo dell'art. 1, legge n. 123/2007, in materia di **tutela della salute** e della **sicurezza** nei **luoghi di lavoro**. Entrano in vigore, invece, il prossimo 29 luglio 2008 le disposizioni sulla **valutazione dei rischi aziendali**.
(D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, G.U. 30/04/2008, n. 101, S.O. n. 108)

Benefici previdenziali - Certificazione di esposizione all'amianto: modalità attuative

Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ha definito - di concerto con il Ministro

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

dell'Economia e delle finanze - le **modalità attuative** delle disposizioni del **Collegato Welfare** relative alla **certificazione di esposizione all'amianto** di lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale.
(D.M. Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 12/03/2008, G.U. 12/05/2008, n. 110)

Lavoro temporaneo - Indennità ai lavoratori portuali: criteri per la concessione

Sono stati fissati i **criteri** per la **concessione** - per l'anno **2007** - di un'**indennità** , pari al trattamento massimo d'integrazione salariale straordinaria, ai **lavoratori portuali** che prestano **lavoro temporaneo**.
(D.M. Ministero dei Trasporti 22/01/2008, G.U. 12/05/2008, n. 110)

PRASSI

Prestazioni in regime internazionale - Diritto alla corresponsione degli interessi legali: decorrenza del termine

Il **termine** di 120 giorni - superato il quale insorge a favore del richiedente la prestazione il diritto agli interessi legali e all'eventuale rivalutazione monetaria - decorre **dalla data in cui la domanda di prestazione in regime internazionale** (completa dei dati e dei documenti necessari) è **presentata direttamente all'INPS**. Se, invece, la domanda è presentata all'Istituzione estera, il termine previsto per l'adozione del provvedimento decorre dalla data in cui l'**INPS riceve la domanda**, completa dei dati e documenti necessari, da parte dell'Istituzione estera.
(Circolare INPS 14/05/2008, n. 59)

TFR - Aggiornamento per il mese di aprile

Ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto maturato nel periodo compreso tra il **15 aprile 2008** e il **14 maggio 2008**, la quota accantonata a titolo di **TFR** deve essere rivalutata in base al seguente coefficiente: **1,467375**.
(Comunicato ISTAT 14/05/2008)

Lavoro intermittente - Abrogazione dal 1° gennaio 2008: eccezioni per turismo e spettacolo

A seguito dell'abrogazione della figura del **contratto di lavoro intermittente** (cfr. circolare n. 7/2008, con cui il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ha fornito i relativi chiarimenti), a far data **dal 1° gennaio 2008** non è più possibile stipulare contratti di lavoro intermittente. **Esclusivamente** nel settore del **turismo** e dello **spettacolo**, sono previste **ipotesi di lavoro a chiamata** subordinatamente all'intervento della **contrattazione collettiva**.
(Circolare ENPALS 13/05/2008, n. 10)

Settore dello spettacolo - Cantanti in sala d'incisione: termini prorogati per gli adempimenti informativi e contributivi

Per i lavoratori appartenenti alla categoria dei **cantanti in sala d'incisione**, le **scadenze** per il **versamento dei contributi** e per la **trasmissione telematica delle denunce contributive mensili** - relativamente agli anni 2004/2007 e al periodo gennaio/maggio 2008 - sono prorogate rispettivamente al 16 e al 25 luglio 2008.
(Circolare ENPALS 13/05/2008, n. 9)

Previdenza agricola - Piccoli coloni e compartecipanti familiari: contributi 2008

L'INPS ha determinato i **contributi** dovuti dai **concedenti** per i **piccoli coloni** e **compartecipanti familiari** per l'anno **2008**.
(Circolare INPS 09/05/2008, n. 57)

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

Previdenza complementare - Contributo di vigilanza per il 2008: precisazioni dalla COVIP

La COVIP ha diffuso una comunicazione - diretta alle **forme pensionistiche complementari** iscritte all'albo e soggette alla vigilanza COVIP al 31 dicembre 2007 - in ordine alla determinazione del **contributo di vigilanza per il 2008** e agli adempimenti connessi al **versamento**, da effettuare entro il 31 maggio 2008.
(Lettera circolare COVIP 08/05/2008, n. prot. 2933)

Lavoro nero: differito al 30 settembre 2008 il termine per l'istanza di regolarizzazione

Per effetto della proroga al 30 settembre 2008 del termine di presentazione all'INPS dell'istanza di regolarizzazione per i lavoratori non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, i datori di lavoro che **per la prima volta** utilizzano la procedura di emersione possono regolarizzare, per ciascun dipendente interessato, l'**intero periodo non assicurato** e non soggetto alla prescrizione quinquennale fino al mese di settembre 2008 compreso; quanti hanno **già utilizzato l'emersione** per periodi fino a settembre 2007, invece, possono avvalersi della proroga solo per **lavoratori diversi** da quelli inseriti nella precedente agevolazione in corso di pagamento.
(Circolare INPS 08/05/2008, n. 56)

Collocamento della gente di mare - Comunicazioni obbligatorie: disposizioni attuative per la trasmissione telematica

Con riferimento alle **comunicazioni obbligatorie** dovute dagli **armatori** e dalle **società di armamento** per il **collocamento della gente di mare**, il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale detta le **disposizioni attuative** del D.M. 24 gennaio 2008, destinate ai soggetti che devono adeguare i propri sistemi informatici all'inoltro - dal 1° agosto 2008 - delle comunicazioni ovvero che vogliono utilizzare la procedura telematica realizzata per l'invio delle comunicazioni telematiche.
(Circolare Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 08/05/2008, n. 14)

Imprese di autotrasporto - Registro dell'orario di lavoro: via libera alla mensilizzazione delle registrazioni

Con riferimento alle modalità di tenuta del **registro dell'orario di lavoro**, le **imprese di autotrasporto** possono procedere alla **mensilizzazione delle registrazioni**. Lo ribadisce il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in una lettera circolare del 7 maggio scorso, a correzione di quanto riportato nella circolare 18 aprile 2008, prot. 25/I/5407.
(Lettera circolare Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 07/05/2008, prot. 25/I/0006017)

Benefici contributivi: anche per le assunzioni di ex dirigenti avvenute tramite le Agenzie per il lavoro

I **benefici contributivi** - previsti dall'art. 20, legge n. 266/1997 a favore delle imprese con meno di 250 dipendenti che assumano dirigenti privi di occupazione - sono **applicabili** anche alle **assunzioni** dei **dirigenti disoccupati** avvenute attraverso l'attività di **intermediazione** svolta dall'Ente bilaterale Fondodirigenti (**Agenzia per il lavoro di natura privata** costituita per favorire la ricollocazione dei dirigenti disoccupati e dipendenti di aziende in stato di liquidazione), nonché dalle altre Agenzie provate per il lavoro, autorizzate dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale allo svolgimento di tale attività.
(Nota Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 05/05/2008, prot. 25/I/0005902)

Collegato Welfare - Contratto a tempo determinato: le indicazioni del Ministero

Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale fornisce indicazioni interpretative sulle novità in materia di **contratto a tempo determinato**, introdotte dalla legge n. 247/2007 (c.d. Collegato Welfare), con particolare attenzione alla nuova disciplina sui **limiti di utilizzabilità** del contratto e sui **nuovi diritti di precedenza**.
(Circolare Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 02/05/2008, n. 13)

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

Libri paga e matricola - Illeciti amministrativi: applicazione delle sanzioni

Ad integrazione della lettera circolare 18 aprile 2008, prot. 25/I/0005407, il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale fornisce ulteriori indicazioni sull'unità e pluralità di **illeciti amministrativi** in materia di **adempimenti** relativi al **collocamento ordinario**.
(Lettera circolare Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 02/05/2008, prot. 25/I/0005831)

Previdenza complementare - Contributo datoriale: natura retributiva

Hanno **natura retributiva** i **versamenti datoriali** ai fondi di **previdenza complementare**, ove previsti dal contratto collettivo o individuale applicato al lavoratore: tali somme - erogate solo a favore dei lavoratori che si avvalgono di tale sistema di previdenza e che versano a loro volta il relativo contributo - costituiscono forma di **integrazione della retribuzione**, continuativa e non occasionale, comunque collegata alla sussistenza e allo svolgimento del rapporto di lavoro.
(Nota Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 02/05/2008, n. 11)

Rateazione dei crediti contributivi - Presentazione della garanzia fideiussoria: nuovi criteri per i crediti non iscritti a ruolo

Viene elevato a **50.000 euro**, anche per i **crediti non iscritti a ruolo**, l'**importo minimo** richiesto per la prestazione della **garanzia fideiussoria** in caso di presentazione di **domanda di rateazione** da parte del datore di lavoro in **temporanea situazione di obiettiva difficoltà** .
(Circolare INAIL 30/04/2008, n. 26)

Gestione separata - Volontari del servizio civile: obbligo di iscrizione e versamento dei contributi

Dall'INPS arrivano le istruzioni in merito all'**iscrizione** e al **versamento** dei **contributi** dovuti alla **Gestione separata** per i **volontari del servizio civile**.
(Circolare INPS 30/04/2008, n. 55)

Previdenza - Phone center e Internet point: datori di lavoro classificati nel settore Terziario

I datori di lavoro che svolgono le attività di **phone center** e **Internet point** sono classificati - ai fini previdenziali ed assistenziali - nel **settore Terziario**, con codice ATECO 1991: 64.20.0 - codice ATECO 2002: 64.20.6 - codice ATECO 2007: 61.90.20.
(Circolare INPS 30/04/2008, n. 54)

Dimissioni volontarie - Collocamento in pensione: dimissioni in forma libera

La nuova normativa sulle **dimissioni volontarie** non si applica in caso di **collocamento in quiescenza** e di **collocamento in pensione**. Pertanto, il dipendente che cessa dal servizio avendo maturato i requisiti per la pensione di anzianità e che debba comunque presentare le dimissioni volontarie, non è tenuto ad osservare le formalità di cui alla nuova normativa ma può farlo **in forma libera**.
(Nota Ministero del Lavoro e della previdenza sociale 30/04/2008, prot. 15/V/0007216/14.01.04)

Assistenza ai disabili - Permessi e congedi: nuove disposizioni

L'INPS fornisce nuove disposizioni in materia di **diritto** alla **fruizione dei permessi e dei congedi** per l'**assistenza ai disabili**, di cui all'art. 33, legge n. 104/1992, al fine di conseguire maggiore tempestività, trasparenza e correttezza nella concessione di tali benefici.
(Circolare INPS 29/04/2008, n. 53)

Congedo in favore di familiari di portatori di handicap - Indennità economica e accredito figurativo: rideterminato l'importo massimo giornaliero

L'**importo massimo giornaliero** dell'**indennità economica** e dell'**accredito figurativo** per periodi

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

di **congedo** riconosciuti in favore di familiari di **portatori di handicap** è rideterminato in 86,14 euro (in sostituzione del precedente valore di 86,38 euro).
(Circolare INPS 29/04/2008, n. 52)

Sisma 2002 - Campobasso e Foggia - Differimento dei termini per la regolarizzazione: le istruzioni INAIL

La **riscossione dei premi sospesi** dal 31 ottobre 2002 al 31 dicembre 2005 può avvenire in unica **soluzione entro il 20 dicembre 2008** ovvero in **304 rate mensili**, di cui la prima in scadenza il 20 dicembre 2008.
(Nota INAIL 28/04/2008, prot. INAIL.60010.28/04/2008.0003821)

Destinazione del TFR - Nuovo rapporto di lavoro: opzioni a disposizione dei lavoratori

La COVIP ha emanato direttive recanti **chiarimenti operativi** circa le **opzioni** relative al **conferimento** del **trattamento di fine rapporto** da parte dei lavoratori che abbiano già effettuato una scelta in relazione a precedenti rapporti di lavoro (attraverso l'utilizzo dei moduli TFR1 o TFR2) e che successivamente abbiano attivato un nuovo rapporto di lavoro.
(Deliberazione COVIP 24/04/2008, G.U. 12/05/2008, n. 110)

CONTABILITÀ

PRASSI

Aspetti applicativi dei principi IAS/IFRS: approvata la Guida operativa n. 3

Il Consiglio di Gestione dell'OIC ha approvato la **Guida operativa 3** «**Aspetti applicativi dei principi IAS/IFRS**». Il documento - inviato per il parere a Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, Ministero dell'Economia e delle finanze e Ministero della Giustizia - vuole agevolare gli operatori nella **pratica applicazione a regime** degli IFRS per la **redazione del bilancio**.
(Comunicato Organismo Italiano di Contabilità 08/05/2008)

Bilancio di liquidazione: approvato il principio OIC 5

Il Consiglio di Gestione dell'OIC ha approvato il **principio contabile OIC 5** - **Bilanci di liquidazione**. Il documento riguarda - principalmente e direttamente - la **liquidazione volontaria** delle **società di capitali**, ma interessa anche i bilanci di liquidazione redatti dalle **società lucrative di persone** e dalle società **cooperative**, cui si applica la disciplina dei bilanci propria delle società di capitali.
(Comunicato Organismo Italiano di Contabilità 07/05/2008)

SOCIETÀ & IMPRESA

NORME

Copertura assicurativa agevolata anno 2008 - Prezzi unitari dei prodotti agricoli: approvato l'elenco integrativo

Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha integrato il D.M. 27 febbraio 2008, con il quale sono stati stabiliti i **prezzi unitari dei prodotti agricoli** delle strutture aziendali e delle produzioni zootecniche, per le determinazione dei **valori assicurabili al mercato agevolato** nell'**anno 2008**.
(D.M. Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 07/05/2008, n. prot. 509)

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

Imprese agricole - Fondo di solidarietà nazionale: revisione della normativa

È stato pubblicato in G.U. il decreto legislativo, emanato in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 38/2003, che integra la disciplina vigente in materia di **sostegno finanziario** alle **imprese agricole**, in conformità agli indirizzi espressi in sede europea.
(D.Lgs. 18/04/2008, n. 82, G.U. 05/05/2008, n. 104)

Assicurazioni - Contributo di vigilanza 2008: misura e modalità di versamento

Sono state fissate la **misura** e le **modalità di versamento** all'ISVAP del **contributo** dovuto per l'anno 2008 dalle imprese esercenti attività di **assicurazione** e **riassicurazione**. Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha stabilito l'**aliquota** del **contributo di vigilanza** per l'**esercizio 2008**, a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione nazionali, delle rappresentanze di imprese di assicurazione e riassicurazione extraeuropee, che operano nel territorio italiano, nella **misura unica** dello **0,42 per mille** dei premi incassati nell'esercizio 2007, depurati degli oneri di gestione, quantificati in misura pari al 5% dei premi stessi.
(D.M. Ministero Economia e finanze 14/04/2008, G.U. 30/04/2008, n. 101)

Enti fieristici - Promozione del made in Italy: concessione dei contributi

Il Ministero dello Sviluppo economico ha definito le **modalità** , i **criteri** e i **limiti** per la concessione di **contributi agli enti fieristici** per potenziare l'attività di promozione e sviluppo del **made in Italy**.
(D.M. Ministero Sviluppo economico 07/04/2008, n. 83, G.U. 09/05/2008, n. 108)

Imprese di autotrasporto - Carta di qualificazione del conducente: nuovi termini per il rilascio in esenzione

Il Ministero dei Trasporti ha modificato il D.M. 7 febbraio 2007, nella parte in cui stabilisce i **termini** per il **rilascio** della **carta di qualificazione del conducente** in **esenzione dall'obbligo della frequenza** del **corso di formazione iniziale** e del conseguente **esame**.
(D.M. Ministero dei Trasporti 20/03/2008, G.U. 02/05/2008, n. 102)

PRASSI

Società fiduciarie - Intestazione di contratti di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini per conto dei fiducianti

Il Ministero dello Sviluppo economico illustra le **modalità operative** alle quali una **società fiduciaria di pura amministrazione** deve attenersi per poter conferire ad un intermediario abilitato **procura speciale** atta a far sì che l'intermediario medesimo riceva **istruzioni** a negoziare e/o a ricevere e trasmettere ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari e/o valori mobiliari per conto dei fiduciani.
(Parere Ministero Sviluppo economico 09/05/2008)

Prodotti agricoli e agroalimentari - Tracciabilità: nuovo destinatario per la presentazione delle istanze di contributo

Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha adeguato al dettato del D.P.R. n. 18/2008 le **modalità di presentazione** delle **richieste di contributo** per la realizzazione di **progetti**, finalizzati all'adozione e diffusione di sistemi per la **tracciabilità dei prodotti agricoli ed agroalimentari**.
(Comunicato Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 05/05/2008)

Operazioni di concentrazione - Comunicazione preventiva obbligatoria: rivalutate le soglie di fatturato

Sono state rivalutate le **soglie di fatturato** oltre le quali diviene **obbligatoria** la **comunicazione** preventiva delle operazioni di **concentrazione**: a decorrere dal 5 maggio 2008, sono pari a 448

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

milioni di euro per il fatturato realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate all'operazione e a 45 milioni di euro per l'impresa di cui è prevista l'acquisizione.
(Provvedimento Autorità garante della concorrenza e del mercato 05/05/2008, n. 18205)

Commercio - Le ultime risoluzioni del Ministero dello Sviluppo economico

Sono state pubblicate le ultime risoluzioni con cui il Ministero dello Sviluppo economico ha risposto ai quesiti sulle normative vigenti in materia di distribuzione commerciale.
(Risoluzione Ministero Sviluppo economico 07/02/2008, prot. 00001006)
(Risoluzione Ministero Sviluppo economico 14/02/2008, prot. 00001238)
(Risoluzione Ministero Sviluppo economico 19/02/2008, prot. 00001367)
(Risoluzione Ministero Sviluppo economico 19/02/2008, prot. 00001375)
(Risoluzione Ministero Sviluppo economico 18/03/2008, prot. 00002400)
(Risoluzione Ministero Sviluppo economico 25/03/2008, prot. 00002521)
(Risoluzione Ministero Sviluppo economico 25/03/2008, prot. 00002522)

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

SCADENZE

Giugno 2008

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Legenda - Contrassegnare la colonna «Di interesse» se l'adempimento deve essere posto in essere; rilevare, quindi, nella colonna «Eseguito» l'avvenuta esecuzione dell'adempimento.

Di interesse	Eseguito

Martedì, 3 giugno

Di interesse	Eseguito

Invio telematico modello 770/2008 Semplificato

Invio telematico del modello 770/2008 Semplificato, relativo a somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e/o a contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all'INPS, all'INPDAP, all'IPOST e/o premi assicurativi dovuti all'INAIL corrisposti nel corso del **2007**.

Di interesse	Eseguito

Presentazione della dichiarazione UNICO 2007 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare

Presentazione in via telematica, tramite Entratel o Internet, delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP **UNICO 2007**, oltre ai modelli per i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, da parte di società di capitali ed enti, commerciali e non commerciali, con periodo d'imposta **1° novembre 2006 - 31 ottobre 2007**.

Di interesse	Eseguito

Ravvedimento ritenute alla fonte e dichiarazione integrativa modello 770/2007 Semplificato

Regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti relativi al 2006 o per presentare il modello 770/ 2007 Semplificato integrativo.

Di interesse	Eseguito

Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP

Versamento degli acconti di imposta ai fini IRES ed IRAP dovuti per il periodo **1° luglio 2007 - 31 giugno 2008**.

Martedì, 10 giugno

Di interesse	Eseguito

Azioni positive per la flessibilità - Presentazione domanda

Presentazione della domanda per l'accesso al finanziamento dei progetti.

Domenica, 15 giugno

Di interesse	Eseguito

Assistenza fiscale dei CAF o professionisti abilitati: consegna modello 730

Consegna, da parte dei CAF o professionisti abilitati ai dichiaranti, dipendenti e assimilati, del prospetto

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

di liquidazione delle imposte nonché copia controllata ed elaborata della dichiarazione dei redditi.

Assistenza fiscale: consegna ai sostituti d'imposta da parte dei CAF o dei professionisti abilitati dei prospetti di liquidazione

Di interesse	Eseguito

Comunicazione, da parte dei CAF o dei professionisti abilitati, ai sostituti d'imposta del risultato contabile finale della liquidazione delle imposte, da effettuare in sede di versamento delle ritenute d'acconto, nonché consegna ai dichiaranti della copia controllata ed elaborata della dichiarazione dei redditi e del prospetto di liquidazione delle imposte.

Fatturazione differita

Di interesse	Eseguito

Emissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di **maggio**.

Trasmissione copia registro carico alcoli metilici

Di interesse	Eseguito

Trasmissione all'Ufficio tecnico di finanze competente per territorio della copia del registro di carico alcoli metilici.

Lunedì, 16 giugno

Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute

Di interesse	Eseguito

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel **mese precedente**.

ENPALS - Versamento contributi

Di interesse	Eseguito

Versamento dei contributi previdenziali relativi al **mese precedente**.

INAIL - Autoliquidazione (nuove posizioni assicurative)

Di interesse	Eseguito

Presentazione all'INAIL della denuncia delle retribuzioni dei dipendenti relative all'**anno precedente**.

Infortuni - Settore estrattivo: denuncia mensile

Di interesse	Eseguito

Invio all' Autorità di vigilanza della denuncia mensile (anche se negativa) degli infortuni nel settore estrattivo (art. 25, comma 8, D.Lgs. n. 624/1996).

INPGI - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente

Di interesse	Eseguito

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al **mese precedente** e contestuale presentazione all'INPGI della denuncia contributiva mensile.

INPS - Versamento contributi artigiani e commercianti (saldo e I acconto)

Di interesse	Eseguito

Versamento in unica soluzione o come prima rata dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale a titolo di saldo sull'anno precedente e di acconto sull'anno corrente.

INPS - Versamento contributi Gest. Sep. Lavoratori autonomi (saldo e I acconto)

Di interesse	Eseguito

Versamento in unica soluzione o come prima rata dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale a titolo di saldo sull'anno precedente e di acconto sull'anno corrente.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

Di interesse	Eseguito

INPS - Versamento contributi Gestione separata

Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel **mese precedente** a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria.

Di interesse	Eseguito

INPS - Versamento contributi lavoro dipendente

Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel **mese precedente**.

Di interesse	Eseguito

INPS - Versamento contributi operai agricoli

Versamento **trimestrale** contributi per gli operai a tempo indeterminato e determinato e per compartecipanti individuali.

Di interesse	Eseguito

INPS - Versamento contributi pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al **mese precedente**.

Di interesse	Eseguito

INPS - Versamento contributo TFR al Fondo di Tesoreria

Versamento del contributo al Fondo di Tesoreria INPS corrispondente alla quota mensile, integrale o parziale, di TFR maturata nel **mese precedente** e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

Di interesse	Eseguito

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile

Versamento dell'IVA dovuta per il mese di **maggio** (per il mese di **aprile** nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi).

Di interesse	Eseguito

Opzione per il consolidato nazionale

Termine per l'invio telematico della comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale.

Di interesse	Eseguito

Rateizzazione versamento IVA annuale

Versamento **quarta rata** dell'IVA dovuta sulla base della dichiarazione annuale.

Di interesse	Eseguito

Ravvedimento diritti camerali dovuti per l'anno 2007

Versamento del diritto camerale dovuto per il 2007 che andava corrisposto entro il 9 luglio 2007, o entro l'8 agosto 2007 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Di interesse	Eseguito

Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale

Versamento delle ritenute alla fonte applicate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di lavoratori autonomi e su provvigioni corrisposti nel mese di aprile, e dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni imponibili comportanti variazioni in aumento che andavano computate nella liquidazione periodica relativa al mese di **aprile** o al **primo trimestre 2007** (gennaio - marzo) da versare entro il 16 maggio, per beneficiare della riduzione ad un ottavo del minimo (1/8 del 30% dell'importo non versato) della sanzione amministrativa, qualora la regolarizzazione avvenga entro 30 giorni dalla data della sua commissione.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni

Di interesse	Eseguito

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte relative alle somme corrisposte nel mese di **maggio**.

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)

Di interesse	Eseguito

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari applicata nel **secondo mese precedente**.

Versamento di IRPEF, IRAP, IVA, addizionali regionale e comunale e imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione UNICO 2008 PF e SP

Di interesse	Eseguito

Versamento da parte delle **persone fisiche**:

- del saldo 2007 di IRPEF, IRAP ed addizionale regionale e comunale all'IRPEF;
- degli acconti 2008 di IRPEF, IRAP ed addizionale comunale all'IRPEF;
- delle imposte sostitutive;
- dell'eventuale IVA annuale (solo per i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata),

risultanti dalla dichiarazione UNICO 2008-PF, nonché versamento da parte delle **società di persone**:

- del saldo 2007 dell'IRAP;
- dell'acconto 2008 di IRAP;
- delle imposte sostitutive;
- dell'eventuale IVA annuale (solo per i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata),

risultanti dalla dichiarazione UNICO 2008-SP. Il versamento può essere effettuato anche entro il 16 luglio con l'applicazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente

Di interesse	Eseguito

Versamento delle ritenute sui proventi derivanti da Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) effettuate nel **mese precedente**.

Versamento diritti camerali

Di interesse	Eseguito

Versamento dei diritti camerali relativi al 2008 da parte dei soggetti obbligati cui non si applicano gli studi di settore. Il versamento può essere effettuato anche entro il 16 luglio 2008 con la maggiorazione dello 0,40%.

Versamento imposta di produzione e consumo

Di interesse	Eseguito

Versamento dell'imposta di produzione e consumo sui prodotti cui si applica il regime fiscale delle accise immessi in consumo nel territorio dello Stato nel **mese precedente**.

Versamento imposta ed IVA in seguito ad adeguamento agli studi di settore per i ricavi o compensi conseguiti nel corso del 2007

Di interesse	Eseguito

Versamento dell'imposta e dell'importo della maggior IVA dovuta a seguito dell'adeguamento spontaneo dei ricavi o compensi agli studi di settore. Il versamento può essere effettuato anche entro il 16 luglio con l'applicazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale

Di interesse	Eseguito

Versamento dell'imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale (risparmio gestito) in caso di revoca del mandato avvenuta nel **secondo mese precedente**.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

Di interesse	Eseguito

Versamento imposta unica

Versamento dell'imposta unica, per ogni giornata nella quale si sono svolti gli avvenimenti oggetto delle scommesse al totalizzatore e a quota fissa ovvero per ogni concorso pronostico nel corso del **mese precedente**.

Di interesse	Eseguito

Versamento IRES, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti da UNICO 2008 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali

Versamento di IRES, IRAP, IVA ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione UNICO 2008 (Società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali) da parte dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni possono essere effettuati anche entro il 16 luglio con l'applicazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Di interesse	Eseguito

Versamento prima rata in acconto per il 2008 dell'imposta comunale sugli immobili

Versamento della prima rata in acconto per il 2008 dell'imposta comunale sugli immobili.

Di interesse	Eseguito

Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione

Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivante da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31 dicembre 2000 (escluso evento morte) corrisposti o maturati nel **mese precedente**.

Venerdì, 20 giugno

Di interesse	Eseguito

CASAGIT - Denuncia e versamento contributi

Versamento dei contributi relativi al **mese precedente** e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in formato elettronico o in formato cartaceo.

Di interesse	Eseguito

FPI - Denuncia e versamento contributi

Versamento dei contributi relativi al **mese precedente** dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati.

Di interesse	Eseguito

Imballaggi - Denuncia imballaggi mese precedente

Invio al CONAI della denuncia mensile imballaggi del mese precedente, da parte dei produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI.

Di interesse	Eseguito

Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile

Presentazione all'Ufficio doganale competente per territorio dell'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel **mese precedente**. La scadenza è prorogata di 5 giorni in caso di utilizzazione dell'EDI (Electronic Data Interchange) per la presentazione degli elenchi riepilogativi.

Mercoledì, 25 giugno

Di interesse	Eseguito

Assistenza fiscale: consegna ai sostituti d'imposta da parte dei CAF o dei professionisti abilitati dei prospetti di liquidazione

Comunicazione, da parte dei CAF o dei professionisti abilitati, ai sostituti d'imposta del risultato

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

contabile finale della liquidazione delle imposte, da effettuare in sede di versamento delle ritenute d'acconto, nonché consegna ai dichiaranti della copia controllata ed elaborata della dichiarazione dei redditi e del prospetto di liquidazione delle imposte.

Assistenza fiscale: invio telematico del modello 730 e consegna delle buste contenenti la destinazione dell'8 e del 5 per mille

Di interesse	Eseguito

Ultimo giorno utile per il sostituto d'imposta o il CAF/professionista abilitato per l'invio telematico delle dichiarazioni modello 730/2008 e, per i sostituti d'imposta, per la consegna delle buste contenenti le schede relative alla scelta per la destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'IRPEF.

ENPAIA - Denuncia e versamento contributi

Di interesse	Eseguito

Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel **mese precedente** e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli.

ENPALS - Denuncia contributiva mensile unificata

Di interesse	Eseguito

Presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate relative al **mese precedente**, dei lavoratori occupati, del periodo lavorativo e della retribuzione percepita da ognuno di essi.

INPS - Richiesta di autorizzazione per Cig/CIGS

Di interesse	Eseguito

Presentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve avvenire entro 25 giorni dalla fine del periodo di pag. in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro

Lunedì, 30 giugno

Anidride solforosa e su ossidi di azoto - Versamento della rata trimestrale della tassa sulle emissioni

Di interesse	Eseguito

Versamento della rata trimestrale della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e su ossidi di azoto, da parte degli esercenti dei grandi impianti di combustione.

Annotazione sul registro di carico di alcoli metilici

Di interesse	Eseguito

Annotazioni sul registro di carico delle giacenze dei singoli prodotti.

Carbon tax - Versamento della seconda rata

Di interesse	Eseguito

Versamento della seconda rata carbon tax, da parte degli esercenti dei grandi impianti di combustione.

Comunicazione delle informazioni sulle quantità di CFC in entrata, in giacenza e in uscita

Di interesse	Eseguito

Comunicazione ai Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo economico delle informazioni sulle quantità di CFC in entrata, in giacenza e in uscita e sulla loro destinazione per tipo di sostanza, da parte dei centri autorizzati di raccolta di CFC.

Comunicazione periodica intermediari finanziari

Di interesse	Eseguito

Termine per la comunicazione all'Anagrafe tributaria - esclusivamente in via telematica - dei dati relativi

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al **mese precedente**.

Dichiarazione integrativa UNICO 2007-PF al fine del ravvedimento operoso e versamento della relativa imposta

Di interesse	Eseguito

Termine per la regolarizzazione delle omissioni ed irregolarità relative alle dichiarazioni UNICO 2007-PF, relative al versamento delle imposte dovute sui redditi del 2006, usufruendo della riduzione ad 1/5 del minimo della sanzione ordinaria.

Comunicazione delle informazioni sulle quantità di halon in entrata, in giacenza e in uscita

Di interesse	Eseguito

Comunicazione ai Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo economico delle informazioni sulle quantità di halon in entrata, in giacenza e in uscita e sulla loro destinazione per tipo di sostanza, da parte dei centri autorizzati di raccolta dell'halon.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Di interesse	Eseguito

Versamento della **rata bimestrale** posticipata dell'imposta liquidata in via provvisoria all'Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere in modo virtuale l'imposta di bollo.

INPS - Denuncia contributiva

Di interesse	Eseguito

Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al **mese precedente**.

INPS - Denuncia mensile retributiva

Di interesse	Eseguito

Elaborazione della denuncia dei dati retributivi mensili relativi al **mese precedente** utilizzati per l'elaborazione della busta paga e dei compensi.

Invio elenco clienti e fornitori per particolari categorie

Di interesse	Eseguito

Presentazione elenco clienti e fornitori relativi al 2007 per particolari categorie di soggetti (associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'anagrafe).

Olii esausti - Relazione annuale sulle attività istituzionali del Consorzio obbligatorio

Di interesse	Eseguito

Comunicazione ai Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo economico della relazione annuale sulle attività istituzionali del consorzio obbligatorio degli olii esausti.

Pagamento rateale dell'imposta comunale sulla pubblicità

Di interesse	Eseguito

Versamento della **terza rata** dell'imposta comunale sulla pubblicità, in caso di rateizzazione.

Presentazione della dichiarazione ICI per l'anno 2007

Di interesse	Eseguito

Presentazione della dichiarazione ICI relativa al 2007.

Presentazione della dichiarazione UNICO 2007 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare

Di interesse	Eseguito

Presentazione in via telematica, tramite Entratel o Internet, delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP UNICO 2007, oltre ai modelli per i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

parametri, da parte di società di capitali ed enti, commerciali e non commerciali, con periodo d'imposta **1° dicembre 2006 - 30 novembre 2007**.

Presentazione su supporto cartaceo della dichiarazione modello UNICO 2008-PF

Di interesse	Eseguito

Presentazione cartacea alle poste dei modelli di dichiarazione modello UNICO 2008, compresa quella unificata annuale, da parte di persone fisiche.

Rateizzazione versamento imposte da UNICO 2008-PF per soggetti non titolari di partita IVA

Di interesse	Eseguito

Versamento **seconda rata** delle imposte dovute risultanti dal modello UNICO 2008-PF per soggetti non titolari di partita IVA.

Ravvedimento dell'omesso o insufficiente versamento dell'ICI relativa al 2007

Di interesse	Eseguito

Tardivo versamento dell'ICI relativa al **2007** con applicazione della sanzione ridotta ad 1/5 del minimo.

Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro

Di interesse	Eseguito

Registrazione e versamento dell'imposta di registro relativa ai contratti di locazione aventi decorrenza **1° giugno 2008**.

Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP

Di interesse	Eseguito

Versamento degli acconti di imposta ai fini IRES ed IRAP dovuti per il periodo **1° agosto 2007 - 31 luglio 2008**.

Versamento imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2008

Di interesse	Eseguito

Versamento imposta sostitutiva inerente la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

Versamento imposta sostitutiva per rideterminazione valore partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2008 e termine ultimo per la redazione e il giuramento della perizia di stima

Di interesse	Eseguito

Versamento imposta sostitutiva inerente la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni in società non quotate e redazione della perizia e il relativo giuramento.

Versamento terza ed ultima rata imposta sostitutiva per rideterminazione valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2005

Di interesse	Eseguito

Versamento **terza ed ultima rata** imposta sostitutiva inerente la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

Versamento terza ed ultima rata imposta sostitutiva per rideterminazione valore partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2005

Di interesse	Eseguito

Versamento **terza** ed **ultima rata** imposta sostitutiva inerente la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni in società non quotate.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

ADEMPIMENTI

Lunedì, 30 giugno 2008
Presentazione della dichiarazione ICI per l'anno 2007

Con decorrenza **dall'anno 2008**, la **dichiarazione ai fini ICI** deve essere presentata nei casi di **modificazioni soggettive ed oggettive** che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto a particolari riduzioni d'imposta, e/o modificazioni che non sono immediatamente fruibili da parte dei Comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

Con decorrenza dall'anno 2008, la **dichiarazione ai fini ICI** deve essere presentata nei casi di:

- modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto a particolari riduzioni d'imposta;
- modificazioni che non sono immediatamente fruibili da parte dei Comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

Infatti, tutti i notai utilizzano obbligatoriamente il **MUI (Modello Unico Informatico)**:

- dal **15 giugno 2004** per gli atti di compravendita di immobili e gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà e di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.
- dal **1° giugno 2007** per tutti gli altri atti formati o autenticati da detta data.

La dichiarazione ICI, inoltre, non deve essere presentata per gli atti notarili formati e/o autenticati con decorrenza dal 1° giugno 2007, se inerenti ad immobili ubicati nei Comuni in cui risulta operativo il sistema del **libro fondiario** di cui al R.D. n. 499/1929, in quanto il MUI, che rileva unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione e alla voltura catastale, è stato reso obbligatorio da tale data.
La dichiarazione ICI deve essere presentata al **Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili**, tenendo in considerazione che:

- se gli **immobili** sono **ubicati in più Comuni**, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i Comuni (in ciascuna di esse devono risultare annotati i soli immobili situati nel territorio del Comune al quale la dichiarazione è destinata);
- se l'**immobile** è **situato nel territorio di più Comuni**, lo si considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della sua superficie.

Soggetti tenuti all'adempimento dichiarativo ICI
I mutamenti di soggettività passiva avvenuti nel corso dell'anno 2007 devono essere dichiarati, nei soli casi in cui sussiste il relativo obbligo:

- da chi ha **cessato** di essere soggetto passivo;
- da chi ha **iniziato** ad essere soggetto passivo.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

Nota bene

- **soggetto passivo** del tributo è anche il gestore dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico ai sensi del D.L. n. 351/2001 (convertito in legge n. 410/2001);
- nel caso in cui venga costituito il **condominio**, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini;
- se l'amministrazione riguardi **più condomini**, per ciascuno di essi deve essere presentata una distinta dichiarazione, escludendo in ogni caso gli immobili appartenenti all'amministratore;
- nelle situazioni di **multiproprietà**, l'obbligo di presentazione della dichiarazione risulta a carico dei singoli soggetti passivi;
- nell'ipotesi in cui **più persone** siano **titolari di diritti reali sull'immobile** (ad esempio, più proprietari, proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota), ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante, anche se è espressamente consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare la dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari;
- l'adempimento dichiarativo ICI deve essere posto in essere anche dai **soggetti residenti all'estero** che possiedono in Italia beni rientranti nell'ambito dell'applicazione del tributo (beni immobili o unità immobiliari e relative pertinenze, etc.).

Dichiarazione ICI: struttura e modalità di redazione
La dichiarazione ICI per l'anno 2007 risulta composta di **due facciate**:

- la prima, dedicata all'indicazione del Comune destinatario e dei dati identificativi del contribuente e dei contitolari (nel caso in cui l'adempimento viene posto in essere in modo congiunto), nonché dell'eventuale soggetto dichiarante, se diverso dal contribuente;
- la seconda, destinata alla descrizione degli immobili per i quali sussiste l'obbligo della dichiarazione.

Nota bene

- Se un modello non è sufficiente, ne devono necessariamente risultare utilizzati altri avendo cura, in tal caso, di indicare, nell'apposito spazio posto in calce alla seconda facciata di ciascun modello adoperato, il numero totale dei modelli compilati;
- il modello di dichiarazione è composto di **tre esemplari**, di cui uno per il Comune, uno per l'elaborazione meccanografica, l'ultimo per il contribuente;
- la **compilazione** deve essere effettuata con la massima chiarezza e ciascun esemplare deve contenere gli stessi dati;
- i modelli possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali e sono anche disponibili sul sito internet del Ministero.

Dati descrittivi dei beni immobili
Nei riquadri descrittivi dei beni immobili, oltre al numero d'ordine, deve essere indicato:

- nel **campo 1** (relativo alle **caratteristiche dell'immobile**):
 - **1** terreno agricolo
 - **2** area fabbricabile
 - **3** un fabbricato il cui valore è determinato moltiplicando la rendita catastale per 140 o per 100 o per 50, o per 34, a seconda della categoria catastale di appartenenza

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero

4 iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente appartenente ad impresa, distintamente contabilizzato

5 fabbricato riconosciuto rurale ai fini fiscali

> **Nota bene**
>
> Non può che essere indicato **un solo numero**; se si presenta l'esigenza di rilevare più numeri, in considerazione delle mutate caratteristiche dell'immobile nel tempo, ci si trova in uno dei casi per i quali è necessario utilizzare **più riquadri**.

- nel **campo 2** deve essere annotata l'esatta **ubicazione dell'immobile** descritto e cioè la località (la via o la piazza, numero civico, etc.); in caso di **fabbricato**, deve essere indicato, oltre alla via, il numero civico, la scala, il piano e l'interno, non deve essere invece indicato il Comune ove è sito l'immobile, non potendo esso essere diverso da quello indicato sul frontespizio e al quale è destinata la dichiarazione.

Nel **riquadro dati catastali** identificativi dell'immobile devono essere annotati i **riferimenti catastali** relativi ai fabbricati e/o ai terreni, specificando:

- **campo 3** - la sezione (se esistente);
- **campo 4** - il foglio;
- **campo 5** - il numero di particella, come risulta dalla banca dati catastale;
- **campo 6** - il subalterno (se esistente);
- **campo 7** - la categoria per i fabbricati e la qualità per i terreni (seminativo, vigneto, seminativo arboreo, etc.);

> **Nota bene**
>
> I fabbricati sono collocati in **5 gruppi catastali** (A, B, C, D, E) a seconda della loro tipologia; nell'ambito dello stesso gruppo, i fabbricati sono suddivisi in **categorie**.

- **campo 8 -** la classe dei fabbricati e la classe di redditività delle singole particelle di terreno.

I dati da specificare nei campi da 3 ad 8 sono desumibili dalle consultazioni delle banche dati catastali messe a disposizione dall'Agenzia del Territorio.
I campi da 3 a 10 non devono essere compilati se si tratta di fabbricato classificabile nel **gruppo catastale D**, non iscritto in catasto, interamente posseduto da impresa e distintamente contabilizzato, il cui valore deve essere determinato sulla base delle scritture contabili.

> **Nota bene**
>
> Per i Comuni nei quali è in vigore il **catasto fondiario**, gli estremi catastali devono essere rilevati evidenziando nel campo:
>
> - **sezione**, il codice catastale del comune;
> - **foglio**, il numeratore della particella edificiale, se frazionata;
> - **numero**, il denominatore della particella frazionata o il riferimento numerico che identifica la particella, se non frazionata;
> - **subalterno**, l'eventuale numero dello stesso di competenza della particella.

- **campo 11** - deve essere barrata la casella se si tratta di **immobile di interesse storico** o **artistico**;
- **campo 12** - deve essere indicato il **valore dell'immobile** descritto nel quadro: il valore

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

deve essere **indicato per intero**, indipendentemente dalla quota e dal periodo di possesso nel corso dell'anno, in quanto l'imposta deve essere calcolata sull'intero valore e si rende dovuta in rapporto alla quota ed ai mesi di possesso nell'anno. Il valore deve essere indicato per intero anche se l'immobile è gravato da **diritto reale di godimento** o risulta oggetto di **locazione finanziaria** oppure costituisce **area demaniale oggetto di concessione** (nel qual caso soggetto passivo ICI è esclusivamente il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi oppure il locatario finanziario o il concessionario di aree demaniali);

- **campo 13** - la **quota di possesso** che deve necessariamente risultare espressa in percentuale;

Nota bene

- in caso di **dichiarazione congiunta** deve essere ugualmente specificata, nel quadro descrittivo dell'immobile in contitolarità, la sola quota di possesso spettante al contribuente dichiarante;
- l'immobile può essere dichiarato congiuntamente, per cui la somma delle quote del dichiarante e dei contitolari deve risultare pari a 100;
- per le **parti comuni** dell'edificio, che devono costituire adempimento dichiarativo dell'amministratore del condominio, deve essere specificata come quota di possesso 100 e, di conseguenza, non deve essere compilato il quadro dei contitolari.

- **campo 14** - i **mesi di possesso** nel corso dell'anno 2007, tenendo presente che il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte deve risultare computato per intero in capo al soggetto che lo ha posseduto per almeno 15 giorni, mentre non deve essere preso in considerazione dal soggetto che lo ha posseduto per meno di 15 giorni; i mesi di possesso, quindi, possono risultare pari sia a 12 , sia a 0 (zero).

Esempio

Si consideri di procedere alla redazione della dichiarazione inerente ad un'area fabbricabile acquistata il 10 gennaio 2007 e venduta il 20 dicembre 2007; in tal caso, in relazione all'originaria operazione l'acquirente dichiarerà 12 mesi di possesso e il venditore - se obbligato a dichiarare l'immobile - specificherà 0 mesi di possesso.

- **campo 15** - i mesi durante i quali si sono eventualmente verificate le condizioni di **esclusione** o di **esenzione** dall'imposta o per i quali **l'immobile** si deve considerare come rurale;
- **campo 16** - i mesi durante i quali si sono eventualmente verificate le condizioni per l'applicazione di **riduzioni di imposta** previste negli articoli 8, comma 1, e 9, D.Lgs. n. 504/1992, concernenti, rispettivamente, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali e dai medesimi condotti;
- **campo 17** - l'importo della **detrazione spettante per l'abitazione principale**, che deve essere utilizzato solo nel caso in cui si è verificata una situazione in cui sussiste l'obbligo dell'adempimento dichiarativo. Il campo deve essere compilato anche dalla **cooperativa edilizia a proprietà indivisa** per gli alloggi adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93, D.P.R. n. 616/1977, per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione.

Nel riquadro «**Situazione al 31 dicembre 2007**», devono essere specificati i riferimenti attestanti

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

la circostanza sussistente:

- **campo 18** - l'indicazione (sì/no) a seconda che l'immobile sia posseduto o meno alla data del 31 dicembre 2007. Se **non è posseduto**, devono essere lasciati in bianco i successivi campi. Se **è posseduto**, deve essere rilevato:
 - **campo 19** - (sì/no) a seconda che l'immobile, alla suindicata data, sia o meno escluso o esente dall'imposta o rurale. Se l'immobile era escluso o esente o rurale, devono essere lasciati in bianco i successivi campi. Se l'immobile non era escluso né esente né rurale, deve essere annotato - **campo 20** - (sì/no) a seconda che competa o meno la riduzione di imposta prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, o la riduzione per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti;
 - **campo 21** - (sì/no) a seconda che si tratti o non di abitazione principale.

Nel riquadro «**estremi del titolo**», è sufficiente annotare soltanto l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato l'atto o dichiarato il fatto che ha determinato l'acquisto o la perdita della soggettività passiva ICI nel corso dell'anno 2007. In mancanza, devono essere specificati gli estremi dell'atto, del contratto o della concessione tenendo presente che deve essere barrata:

- **campo 22** - se il contribuente ha acquistato il diritto sull'immobile;
- **campo 23** - se il contribuente ha ceduto detto diritto.

Esempi di compilazione

Caso n. 1 - Fabbricato che, il 10 ottobre 2007, ha perso le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni per essere considerato escluso o esentato dal tributo.

Il contribuente che ha posseduto il fabbricato per l'intero anno 2007 deve rilevare, nel «Settore di identificazione dell'immobile», **12 mesi di possesso** e **9 mesi di esclusione od esenzione** e specificare che l'immobile - ancora in suo possesso al 31 dicembre 2007 - non è escluso od esente da imposizione alla data medesima.
Tale fabbricato, in assenza di variazioni nel corso dell'anno 2008, non deve costituire oggetto di adempimento dichiarativo nel 2009, pur continuando ad essere dovuto il versamento dell'imposta.

Caso n. 2 - Fabbricato dichiarato inagibile o inabitabile e di fatto utilizzato a decorrere dal 10 novembre 2007.

Il contribuente che ha posseduto il fabbricato deve rilevare, nel «Settore di identificazione dell'immobile», **12 mesi di possesso** e **10 mesi di riduzione** e specificare che il fabbricato, alla data del 31 dicembre 2007, non ha le caratteristiche per godere della riduzione, per cui - permanendo tale situazione - nel corso dell'anno 2008 deve essere corrisposto il **tributo per intero** e il fabbricato non deve costituire oggetto di adempimento dichiarativo nel 2009.

Caso n. 3 - Fabbricato per il quale si sono verificate le condizioni di esclusione o di esenzione dall'ICI a partire dal 23 dicembre 2007.

Il contribuente deve procedere alla presentazione della **dichiarazione inerente all'anno 2007**, anche se la modifica intervenuta esplicherà effetti sull'imposta dovuta solo a decorrere dall'anno 2008. Pertanto, deve indicare, nel «Settore di identificazione dell'immobile», **12 mesi di possesso** e **0 mesi di esclusione o di esenzione** e specificare che l'immobile è escluso od esente al 31 dicembre 2007. Così operando, risulterà chiaro che, permanendo tale situazione nell'anno 2008, non dovrà essere presentata la dichiarazione nel 2009.
Diversamente, per l'immobile che solo dal 22 dicembre 2007 ha perso le caratteristiche di esclusione o di esenzione, il contribuente deve indicare **12 mesi di possesso** e **12 mesi di esclusione o di esenzione** e specificare che l'immobile non gode di alcuna esclusione o esenzione al 31 dicembre 2007. Anche in questo caso, permanendo tale situazione nell'anno

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

2008, non dovrà essere presentata la dichiarazione nel 2009, mentre dovrà essere effettuato il pagamento dell'imposta.

Caso n. 4 - Fabbricato per il quale si sono verificate le condizioni per il riconoscimento della ruralità a partire dal 20 marzo 2007.

Il contribuente deve annotare:

Identificazione dell'immobile	• **campo 1** (caratteristiche dell'immobile): n. 5; • **campo 14** - 12 mesi di possesso; • **campo 15** - 9 mesi di ruralità;
Situazione al 31 dicembre 2007	• **campo 18** - [sì] poiché l'immobile è stato posseduto alla data del 31 dicembre 2007; • **campo 19** - [sì], poiché l'immobile alla data del 31 dicembre 2007 possedeva le caratteristiche di ruralità

In tal modo, permanendo la situazione appena descritta nell'anno 2008, il contribuente non dovrà presentare la dichiarazione nel 2009.

Caso n. 5 - Fabbricato che ha perso le condizioni per il riconoscimento della ruralità a partire dal 20 marzo 2007.

Il contribuente deve rilevare:

Identificazione dell'immobile	• **campo 1** (caratteristiche dell'immobile): n. 5; • **campo 14** - 12 mesi di possesso; • **campo 15** - 3 mesi di ruralità;
Situazione al 31 dicembre 2007	• **campo 18** - [sì] poiché l'immobile è stato posseduto alla data del 31 dicembre 2007; • **campo 19** - [no], poiché l'immobile alla data del 31 dicembre 2007 non possedeva le caratteristiche di ruralità; • **campi 20 o 21** - (sì/no) a seconda che, alla data del 31 dicembre 2007, spetti o meno la riduzione per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili oppure se si tratti o meno di abitazione principale

Anche in questa ipotesi, permanendo la situazione appena descritta nell'anno 2008, il contribuente non dovrà presentare la dichiarazione nel 2009, mentre dovrà effettuare il pagamento del tributo.

Modelli aggiuntivi e sottoscrizione della dichiarazione
Se i quadri descrittivi degli immobili non sono sufficienti, si devono necessariamente utilizzare **più modelli**, i quali devono risultare **numerati progressivamente**, tenendo presente che:

- negli **appositi spazi**, posti in calce alla seconda facciata di ciascun modello, deve anche essere annotato il numero attribuito al singolo modello e il numero totale dei modelli utilizzati;
- sul **frontespizio dei modelli aggiuntivi**, è sufficiente l'indicazione del Comune destinatario della dichiarazione e il codice fiscale del contribuente.

La dichiarazione ICI, per la sua validità, deve essere **firmata**, utilizzando l'apposito rigo, dalla persona indicata come «**contribuente**» sul frontespizio della dichiarazione stessa oppure dal «**dichiarante**» diverso dal contribuente se è stato compilato l'apposito quadro (in quest'ultimo caso, se è stato indicato come dichiarante un soggetto diverso dalla persona fisica, la dichiarazione deve essere firmata dal relativo rappresentante). Analogamente devono essere firmati gli eventuali modelli aggiuntivi.
Nel **quadro dei contitolari**, accanto ad ognuno di essi, deve necessariamente risultare apposta la firma del contitolare o del suo rappresentante.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

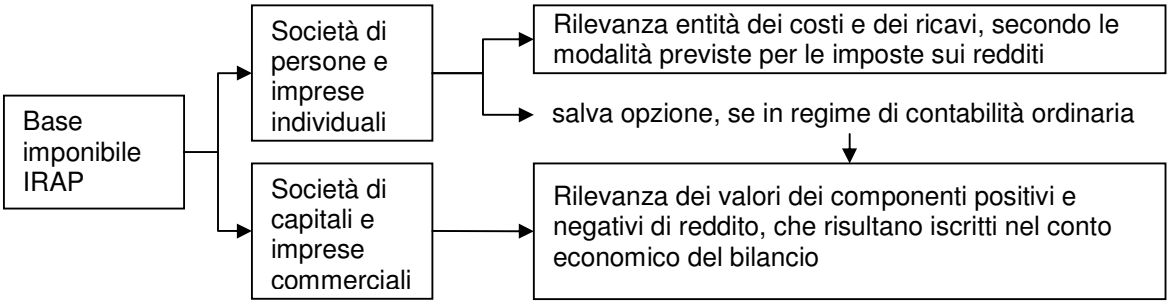
GUIDE OPERATIVE

SOCIETÀ DI PERSONE ED IMPRESE INDIVIDUALI: BASE IMPONIBILE IRAP

L'art. 1, comma 50, lettere a) e b), Finanziaria 2008, ha modificato - con decorrenza dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 - le regole procedurali per la **determinazione della base imponibile IRAP** delle **società di capitali**, degli **enti commerciali**, delle **società di persone** e delle **imprese individuali**.

Per quanto concerne l'individuazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, in relazione all'organizzazione coordinata di un sistema tendente a separare l'IRAP dall'IRPEF e dall'IRES, con conseguente eliminazione delle variazioni fiscali, è stato disposto:

- lo **sdoppiamento delle modalità di determinazione** tra le società personali e le imprese individuali, da un lato, e le società di capitali e gli altri enti commerciali, dall'altro, anche se - a livello operativo - sussiste, per le società personali e per le imprese individuali in contabilità ordinaria, la possibilità di esercitare l'opzione per seguire le regole stabilite per le società di capitali e gli enti commerciali;
- che i **ricavi** e i **costi** considerati **rilevanti** per le società di persone e per le imprese individuali devono essere assunti nell'entità pari a quella che risulta rilevante ai fini delle imposte sui redditi;
- che i **componenti positivi** e **negativi** di reddito delle società di capitali e degli enti commerciali devono necessariamente risultare rilevati in relazione al valore che risulta iscritto nel conto economico; è conseguentemente venuto meno l'obbligo di assunzione nell'entità pari a quella che risultava rilevante ai fini delle imposte sui redditi;
- che la parte indeducibile degli **interessi di competenza dei canoni di leasing** deve essere rilevata per l'ammontare corrispondente al valore espressamente stabilito nel contratto di locazione finanziaria;
- che l'**ICI non** è **deducibile**.



Per entrambi i soggetti:

- indeducibilità degli interessi inerenti ai canoni delle locazioni finanziarie (leasing) per la quota prevista dal relativo contratto;
- indeducibilità dell'ICI.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

Ambito soggettivo
L'art. 5-*bis*, D.Lgs. n. 446/1997 - che si rende applicabile, per espresso richiamo all'art. 3, comma 1, lettera b), alle **società di persone** e alle **imprese individuali** - stabilisce le modalità procedurali per individuare la base imponibile ai fini IRAP con decorrenza dal 1° gennaio 2008 per i soggetti aventi il periodo d'imposta o esercizio sociale coincidente con l'anno solare.
Le nuove regole sono:

- **obbligatorie** per i soggetti in regime di contabilità semplificata e per i soggetti in regime di contabilità ordinaria che non hanno esercitato l'opzione per la determinazione della base imponibile secondo le modalità previste per le società di capitali e per gli altri enti commerciali;
- **derogabili** per le società di persone e per le imprese individuali in regime di contabilità ordinaria che esercitano o hanno esercitato l'opzione per la determinazione della base imponibile secondo le regole espressamente previste per le società di capitali e gli altri enti commerciali. L'opzione si deve ritenere non revocabile per 3 periodi d'imposta, al termine dei quali sarà considerata tacitamente rinnovata se il soggetto interessato non procederà a revocare la stessa, in modo da poter successivamente calcolare la base imponibile IRAP secondo le specifiche regole dettate dal citato art. 5-*bis*.

Determinazione del valore della produzione netta
Nell'individuazione del valore della produzione netta ai fini IRAP le società di persone e le imprese individuali non sono più tenute, come regola generale, a seguire la classificazione delle voci del conto economico previsto dall'art. 2425 c.c. Infatti, ai sensi dell'art. 5-*bis* citato, i ricavi e i costi che assumono rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile devono necessariamente risultare assunti in relazione al loro **valore fiscale** o, meglio, nell'entità pari a quella rilevante ai fini delle imposte sui redditi. Pertanto, la base imponibile è così individuabile:

Ricavi di cui all'art. 85, lettere a), b), f) e g), D.P.R. n. 917/1986	
• corrispettivi per:	
cessione dei beni	euro
prestazioni di servizi	euro
cessioni di materie prime	euro
cessioni di materie sussidiarie	euro
cessioni di semilavorati	euro
cessioni di altri beni mobili, con esclusione di quelli strumentali, acquistati e/o prodotti per essere immessi nel processo produttivo	euro
+	
• indennità ottenute a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa per:	
la perdita dei beni di cui a punti precedenti	euro
il danneggiamento dei beni di cui a punti precedenti	euro
+	
• contributi:	
in denaro	euro
in natura, spettanti in base a contratto	euro
Totale ricavi	euro
+	
Variazioni delle rimanenze finali	
• ai sensi dell'art. 92 del testo unico delle imposte sui redditi:	
di beni	euro
di materie prime	euro
di materie sussidiarie	euro
di semilavorati	euro

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

di altri beni mobili, con esclusione di quelli strumentali, acquistati e/o prodotti per essere immessi nel processo produttivo	euro
Sub-totale	euro
+	
• ai sensi dell'art. 93, D.P.R. n. 917/1986	
di opere di durata ultrannuale	euro
di forniture di durata ultrannuale	euro
di servizi di durata ultrannuale	euro
Totale ricavi di cui all'art. 85, lett. a), b), f) e g), D.P.R. n. 917/1986 e variazioni delle rimanenze finali	euro
-	
Componenti negativi di reddito	
• inerenti a:	
materie prime	euro
materie sussidiarie	euro
materie di consumo	euro
costi dei servizi	euro
ammortamenti	euro
canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali	euro
canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali immateriali	euro
= Base imponibile IRAP	euro

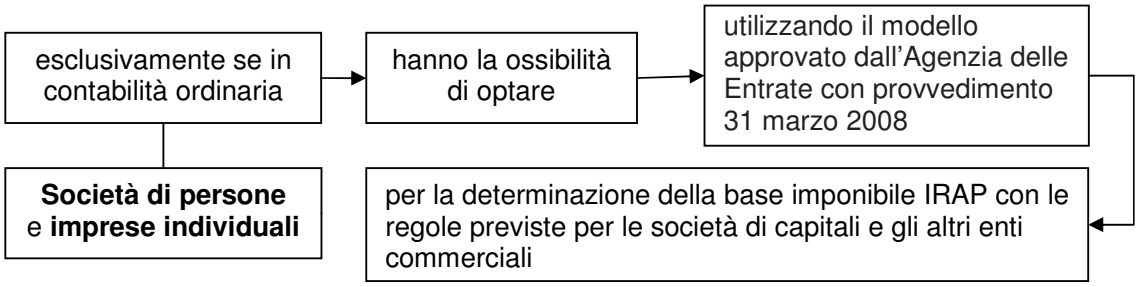
Si devono considerare **non deducibili**:

- i **costi inerenti al personale dipendente** e dei soggetti assimilati ai medesimi; ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), punti 1, 4 e 5, si devono considerare deducibili alcuni componenti inerenti al c.d. costo del personale, tra i quali rientrano le contribuzioni corrisposte o di competenza dell'INAIL, le contribuzioni previdenziali e assistenziali inerenti ai lavoratori dipendenti a tempo determinato, gli oneri per gli apprendisti, i costi per i disabili; gli esborsi relativi al personale assunto con contratto di formazione e lavoro, i costi che risultano sostenuti per il personale addetto o incaricato alla ricerca e sviluppo;
- gli **oneri** per le **prestazioni occasionali di lavoro autonomo**;
- le **spese** sostenute per le **prestazioni occasionali di carattere commerciale**;
- i **compensi** agli **amministratori**;
- i **compensi** per i **sindaci**;
- le **erogazioni a favore dei revisori** non professionisti;
- gli **oneri** inerenti alle **collaborazioni occasionali e continuative**;
- gli **utili** spettanti agli **associati in partecipazione**;
- gli **interessi dei canoni di locazione finanziaria**, per la quota desunta dal contratto e, quindi, non più con le modalità previste dall'*ex* art. 11, comma 1, lettera b), punto 6, D.Lgs. n. 446/1997 (che prevedeva la quantificazione della quota indeducibile mediante lo scorporo dai canoni);
- le **perdite su crediti**;
- i **contributi** erogati in relazione a disposti normativi che sono correlati a oneri non deducibili;
- l'**ICI**.

Opzione per la disciplina delle società di capitali ed altri enti commerciali

Si è sopra precisato «**come regola generale**», in quanto le società di persone e le imprese individuali in contabilità ordinaria possono optare per la determinazione del valore della produzione netta con le regole procedurali previste per le società di capitali e per gli altri enti commerciali.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl



Pertanto, a norma del vigente art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 446/1997, il **valore della produzione netta** è dato dalla differenza del **valore della produzione**, di cui alla lettera A del conto economico e i **costi di produzione** di cui alla lettera B, con esclusione di quelli che risultano iscritti ai numeri 9, 10, lettera c) e d), 12 e 13. Pertanto, la base imponibile può essere così individuata:

A - Valore della produzione:	
• A1 - Ricavi:	
delle vendite	euro
delle prestazioni	euro
• A2 - Variazioni delle rimanenze:	
di prodotti in corso di lavorazione	euro
di semilavorati	euro
di prodotti finiti	euro
• A3 - Variazioni:	
dei lavori in corso su ordinazione	euro
• A4 - Incrementi:	
di immobilizzazioni per lavori interni	euro
• A5 - Altri:	
ricavi	euro
proventi	euro
contributi in conto esercizio	euro
Totale valore della produzione	euro
-	
Costi della produzione per	
• B6 - materie prime	euro
• B6 - materie sussidiarie	euro
• B6 - materie di consumo	euro
• B6 - merci	euro
• B7 - servizi	euro
• B8 - godimento di beni di terzi	euro
• B10.a - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	euro
• B10.b - ammortamento delle immobilizzazioni materiali	euro
• B11 - variazione delle rimanenze di materie prime	euro
• B11 - variazione delle rimanenze di materie sussidiarie	euro
• B11 - variazione delle rimanenze di materie di consumo	euro
• B11 - variazione delle rimanenze di merci	euro
• B12 - oneri diversi di gestione	euro
= Base imponibile IRAP	euro

In pratica, ai fini IRAP, rispetto alla rilevazione della produzione netta prevista dal Codice civile, non devono essere considerati i seguenti oneri:

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

B - Costi della produzione per	
• B9 - spese per il personale	euro
• B10.c - altre svalutazioni delle immobilizzazioni	euro
• B10.d - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	euro
• B10.d - svalutazione delle disponibilità liquide	euro
• B12 - accantonamenti per rischi	euro
• B13 - altri accantonamenti	euro
= Costi esclusi dal calcolo del valore della produzione netta	euro

Anche in questa situazione, i soggetti interessati devono necessariamente considerare **non deducibili**:

- i **costi inerenti al personale dipendente** e dei soggetti assimilati ai medesimi;
- gli **oneri** per le **prestazioni occasionali di lavoro autonomo**;
- le **spese** sostenute per le **prestazioni occasionali di carattere commerciale**;
- i compensi agli **amministratori**;
- i compensi per i **sindaci**;
- le **erogazioni** a favore dei **revisori** non professionisti;
- gli oneri inerenti alle **collaborazioni occasionali e continuative**;
- gli **utili** spettanti agli **associati in partecipazione**;
- gli **interessi dei canoni di locazione finanziaria**, per la quota desunta dal contratto e, quindi, non più con le modalità previste dall'*ex* art. 11, comma 1, lettera b), punto 6, D.Lgs. n. 446/1997 (che prevedeva la quantificazione della quota indeducibile mediante lo scorporo dai canoni);
- le **perdite su crediti**;
- i **contributi** erogati in relazione a disposti normativi che sono correlati a oneri non deducibili;
- l'**ICI**.

Componenti negativi indicati nel quadro EC
In base all'art. 1, comma 51, legge n. 244/2007 (**Finanziaria 2008**):

- il valore complessivo dei **componenti negativi**, rilevati nel **quadro EC** del modello UNICO, che sono stati dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo in corso al 31 dicembre 2007, deve essere recuperato a tassazione in 6 quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007;
- possono essere svincolate, per la quota di competenza IRAP, le **riserve in sospensione d'imposta** indicate nel **quadro EC**, per cui - nell'ipotesi di distribuzione delle medesime per un ammontare superiore ai limiti per l'assoggettamento a tassazione - l'IRAP si deve considerare già corrisposta;
- per le **quote residue dei compenti negativi**, la cui deduzione risulta rinviata in applicazione delle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2007, i soggetti interessati devono necessariamente continuare ad applicare la precedente disciplina;
- resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue delle **plusvalenze** e/o delle altre **componenti positive** conseguite fino al periodo in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione risulti realizzata in applicazione dei precedenti disposti normativi.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

UNICO 2008: QUADRO RR E CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

Il **quadro RR** del modello UNICO 2008-PF deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli **artigiani** e degli **esercenti attività commerciali**, nonché dai **liberi professionisti** iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, legge n. 335/1995 per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all'INPS. Di seguito, vengono fornite **indicazioni** relativamente ai dati e alle informazioni necessarie ai fini della sua compilazione.

Il quadro RR del modello UNICO 2008-PF è suddiviso in due sezioni, di cui la prima riguarda i contributi dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali; la seconda, concernente la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all'INPS dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335/1995.
Nei **quadri reddituali** del modello UNICO 2008 (**quadri RF**, **RG**, **RH** e **RE**) vengono dettagliati i redditi d'impresa ordinaria e minore, di partecipazione e di lavoro autonomo, in relazione ai quali viene determinata la contribuzione dovuta dagli iscritti; devono essere invece utilizzati specifici quadri per procedere:

- a rilevare l'ammontare dei contributi corrisposti e per determinare l'eventuale entità a debito o a credito (**quadro RR**, **sezione I** per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali e sezione II per i lavoratori autonomi);
- a indicare l'importo delle contribuzioni versate nel periodo d'imposta oggetto dell'adempimento dichiarativo che costituiscono deduzione di competenza (**quadro RP**, **sezione II**);
- ad annotare gli eventuali contributi che, ricorrendone le condizioni, sono stati rimborsati (**quadro RM**, **sezione III**).

Quadri reddituali	**UNICO 2008**	**Quadri operativi**
Base imponibile contributi IVS		Contribuzione IVS
- **quadro RF** - Reddito d'impresa ordinaria; - **quadro RG** - Reddito d'impresa minore; - **quadro RH** - Redditi di partecipazione; - q**uadro RM** - Redditi soggetti a tassazione separata.		- **quadro RR**, sez I (artigiani ed esercenti attività commerciali) e sez. II (lavoratori autonomi): individuazione del saldo IVS; - **quadro RR**, sez. I, rigo RR4 (artigiani ed esercenti attività commerciali) e sez. II, rigo RR11 (lavoratori autonomi): modalità di utilizzo del credito); - **quadro RP**, sez. II: rilevazione della deduzione dei contributi; - **quadro RM**, sez. III: tassazione degli eventuali contributi rimborsati.

In questa sede, vengono presi in esame i dati e le informazioni che devono essere riportati nelle

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

due sezioni del quadro RR di UNICO 2008.

Quadro RR - Sezione I - Regole operative
La sezione I del quadro RR inerente ai **contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti** deve costituire oggetto di compilazione da parte:

- dei titolari di **imprese artigiane**;
- dai titolari di **imprese commerciali**;
- dai soci di **società artigiane e commerciali** che sono titolari di una propria posizione assicurativa,

tenuti alla corresponsione dei contributi previdenziali per se stessi e per gli altri soggetti che prestano la propria attività lavorativa nell'ambito dell'impresa (**familiari collaboratori**). I familiari, i coadiuvanti e i coadiutori del titolare dell'impresa familiare non devono procedere alla compilazione del quadro RR se, ovviamente, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Ai sensi del D.L. n. 63/2002 (convertito con modificazioni dalla legge n. 112/2002), i contributi afferenti la quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e, quindi, per il corrente anno, come regola generale, entro il **16 giugno 2008** (saldo 2007 e primo acconto 2008) ed entro il **30 novembre 2008** (secondo acconto 2008), tenendo presente che il versamento di giugno deve risultare eseguito entro il 16 giugno 2008. Si è precisato «come regola generale», in quanto il versamento del saldo 2007 e del primo acconto 2008 (e non di altre somme eventualmente a debito) può essere effettuato entro il 16 luglio 2008, maggiorando l'importo dei contributi dovuti dello 0,40% a titolo di corrispettivo per interessi. La maggiorazione dello 0,40% deve essere corrisposta separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo API, per gli artigiani e CPI, per i commercianti, oltre alla *codeline* INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo.
In relazione all'individuazione dell'ammontare del reddito da assoggettare all'imposizione dei contributi previdenziali, deve essere preso in considerazione il **totale dei redditi d'impresa**, al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti scomputate dal reddito dell'anno, conseguiti nel 2007.
Per i soci di **società a responsabilità limitata** iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d'impresa della società a responsabilità limitata corrispondente alla quota di partecipazione agli utili o alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.
Gli elementi che costituiscono la **base imponibile per il calcolo** della contribuzione dovuta, indicati eventualmente nei quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfetari) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate), possono essere così schematizzati:

- Redditi di impresa in contabilità ordinaria (quadro RF del modello UNICO 2008)

rigo RF49 - reddito d'impresa (o perdita)	euro
-	
rigo RF50 - quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria	euro
+ (se ne ricorrono le condizioni)	
rigo RF52-colonna 1 - perdita d'impresa portata in diminuzione dal reddito di cui agli anni precedenti al 2007	euro

- Redditi di impresa in regime di contabilità semplificata (quadro RG del modello unico 2008)

rigo RG29- reddito d'impresa (o perdita)	euro
-	

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

rigo RG31 - quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria	euro
- (se ne ricorrono le condizioni)	
rigo RG333 - colonna 1 - perdita d'impresa portata in diminuzione dal reddito di cui agli anni precedenti al 2007	euro
• Redditi di partecipazione (quadro RH del modello unico 2008):	
rigo RH1-colonna 4 se con codice 1 o 3 - quota reddito (**oppure**)	euro
rigo RH1-colonna 4 se con codice 1 o 3 - quota perdita	euro
+	
rigo RH2-colonna 4 se con codice 1 o 3 - quota reddito (**oppure**)	euro
rigo RH2-colonna 4 se con codice 1 o 3 - quota perdita	euro
+	
rigo RH3-colonna 4 se con codice 1 o 3 - quota reddito (**oppure**)	euro
rigo RH3-colonna 4 se con codice 1 o 3 - quota perdita	euro
+	
rigo RH4-colonna 4 se con codice 1 o 3 - quota reddito (**oppure**)	euro
rigo RH4-colonna 4 se con codice 1 o 3 - quota perdita	euro
+	
rigo RH5-colonna 4 - quota reddito (**oppure**)	euro
rigo RH5-colonna 4 - quota perdita	euro
+	
rigo RH6-colonna 4 - quota reddito (**oppure**)	euro
rigo RH6-colonna 4 - quota perdita	euro
- (se ne ricorrono le condizioni)	
rigo RH12 - perdita d'impresa di esercizi precedenti	euro

Sempre ai fini della determinazione dell'imponibile contributivo, i **redditi** in argomento devono necessariamente risultare integrati anche con redditi eventualmente derivanti, agli iscritti alle gestioni, dalla partecipazione a S.r.l. denunciati con il modello UNICO SC-2008.
Per quanto attiene ai contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti per l'anno 2008, il soggetto interessato è tenuto al versamento di **due acconti di pari importo**, da effettuare alle medesime scadenze previste per gli acconti IRPEF relativi allo stesso anno d'imposta.
Per l'individuazione dell'importo complessivo degli acconti dovuti, è necessario determinare il reddito eccedente il minimale, con riferimento al reddito d'impresa dell'anno 2007, utilizzando i minimali e massimali previsti per l'anno 2008.
Sul reddito eccedente il minimale così determinato devono essere, infine, applicate le **aliquote** previste per l'anno 2008, tenendo conto di eventuali agevolazioni spettanti per lo stesso anno.

Nota bene

Se viene **portata in compensazione** solamente una **quota parte** della **contribuzione originariamente versata** con una delle 4 rate relative al minimale imponibile, il **codice INPS** (codeline di 17 caratteri) deve necessariamente risultare rideterminato in funzione del nuovo importo. A tal fine, può essere utilizzata la funzione di calcolo della codeline rilevabile nel sito Internet dell'INPS (www.inps.it).

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

Quadro RR - Regole e modalità di redazione
Anche per l'anno 2008, il quadro RR di UNICO 2008-PF deve essere compilato, ai fini della determinazione dei contributi dovuti per l'anno 2007, sulla base dei redditi dichiarati per il medesimo anno, dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (sezione I), tenendo presente che:

- se dal quadro emergono **debiti** a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito e il contribuente intende regolarizzare la propria posizione tramite modello F24, la codeline da riportare nel modello è sempre quella relativa ai predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare);
- in caso di **importi diversi** da quelli originari, la codeline deve essere necessariamente rideterminata;
- se l'importo da corrispondere si riferisce a **più di una rata**, deve essere rilevato, quale numero rata, lo zero («0»).

In particolare, devono redigere il quadro in esame:

- i **titolari** di **imprese artigiane e commerciali**;
- i **soci titolari** di una propria **posizione assicurativa** tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia per se stessi, sia per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa (familiari collaboratori).

Si devono considerare **esonerati** i soggetti che non hanno ancora ricevuto **comunicazione dell'avvenuta iscrizione** con conseguente attribuzione del «codice azienda».
Per l'anno **2007**:

- il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo è di 13.598 euro (**reddito minimale**);
- il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi è di 66.805 euro (**reddito imponibile massimo**).

Nota bene

- **Minimale** e **massimale** devono essere rapportati a mesi in caso di attività che non copre l'intero anno, sia per la gestione degli artigiani, sia per quella dei commercianti;
- per coloro che svolgono l'attività di **affittacamere** e per i **produttori di assicurazione** di III e IV gruppo (iscritti alla gestione commercianti) non opera il minimale, ma solamente il massimale;
- per i **soggetti privi di anzianità contributiva** alla data del 31 dicembre 1995, iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996, il minimale deve essere rapportato ai mesi, mentre il massimale - stabilito in 87.187 euro - non può essere rapportato ai mesi di attività;
- se nel corso dell'anno si verifica un **trasferimento dalla gestione commercianti alla gestione artigiani** (o viceversa), devono essere compilati due distinti quadri, ognuno riferito alla singola gestione

Per la determinazione dei contributi dovuti si rendono applicabili le seguenti **aliquote**:
A) gestione artigiani (titolare, socio e collaboratore con età superiore a 21 anni):

- **19,50%** sui redditi (compreso anche quelli considerati «minimali») fino a 40.083 euro;
- **20,50%** per i redditi superiori a 40.083 euro fino al massimale di 66.805 euro o fino al massimale di 87.187 euro, per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995;

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

B) gestione artigiani (collaboratore con età non superiore a 21 anni):

- **16,50%** sui redditi (compreso anche quelli considerati «minimali») fino a 40.083 euro;
- **17,50%** per i redditi superiori a 40.083 euro fino al massimale di 66.805 euro o fino al massimale di 87.187 euro, per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995;

C) gestione commercianti (titolare, socio e collaboratore con età superiore a 21 anni):

- **19,59%** sui redditi (compreso anche quelli considerati «minimali») fino a 40.083 euro;
- **20,59%** per i redditi superiori a 40.083 euro fino al massimale di 66.805 euro o fino al massimale di 87.187 euro, per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995;

D) gestione commercianti (collaboratore con età non superiore a 21 anni):

- **16,59%** sui redditi (compreso anche quelli considerati «minimali») fino a 40.083 euro;
- **17,59%** per i redditi superiori ad euro 40.083,00 fino al massimale di 66.805 euro o fino al massimale di 87.187 euro, per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.

Ai fini della compilazione della sezione, il titolare dell'impresa deve necessariamente determinare i dati relativi a ciascun soggetto iscritto alla gestione assicurativa indicando, per ognuno di essi, oltre all'**imponibile** e ai **contributi**, anche le **eccedenze**, i **debiti** e i **crediti**, tenendo presente che - nel caso emerga un credito - deve anche indicare la parte che intende chiedere a rimborso e/o la quota che vuole utilizzare in compensazione.

Sezione 1

Nel rigo **RR1,** deve essere riportato il **codice azienda** attribuito dall'INPS (8 caratteri numerici e due alfabetici); nella casella «attività particolari» deve essere annotato il **codice 1**, se il soggetto svolge l'attività di **affittacamere**, il **codice 2**, se il soggetto pone in essere l'attività di **produttore di assicurazione** di III e IV gruppo.

I **righi da RR2 a RR3** sono riservati all'indicazione dei **dati contributivi del titolare** dell'impresa e dei collaboratori e, quindi, devono risultare annotati prima i dati relativi alla posizione del titolare dell'impresa e, successivamente, i dati relativi ai collaboratori (se i righi non fossero sufficienti per indicare tutti i collaboratori, il soggetto interessato deve necessariamente utilizzare ulteriori moduli). Ciascun rigo è predisposto per l'indicazione di **tre gruppi di dati**:

- le **colonne da 1 a 9** sono riservate all'indicazione dei dati relativi alla singola posizione contributiva;
- le **colonne da 10 a 21** sono destinate all'annotazione dei dati relativi ai contributi sul reddito minimale;
- le **colonne da 22 a 34** devono essere utilizzate per annotare i dati inerenti ai contributi sul reddito che eccede il minimale.

I soggetti che svolgono «attività di affittacamere» e «i produttori di assicurazioni di III e IV gruppo» non devono indicare alcun dato nelle colonne da 10 a 21, in quanto devono specificare il reddito effettivamente percepito, non adeguato al minimale e, pertanto, devono compilare solamente le colonne da 1 a 9 e da 22 a 34;

Il **rigo RR4** è destinato all'indicazione del totale dei crediti e specificamente si rilevano:

- in **colonna 1**, la somma degli importi che risultano annotati alle colonne 19 e 31 di tutti i righi compilati;
- in **colonna 2**, l'eccedenza di versamento a saldo, cioè la somma degli importi indicati alla colonna 32 di tutti i righi compilati;
- in **colonna 3,** il totale credito di cui si chiede il rimborso o, meglio, la somma degli

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

ammontari indicati alle colonne 20 e 33 di tutti i righi compilati;
- in **colonna 4,** il totale credito da utilizzare in compensazione e cioè la somma degli importi indicati alle colonne 21 e 34 di tutti i righi compilati;

Se il soggetto interessato ha utilizzato **più moduli del quadro RR**, deve compilare il **rigo RR4** solo nel primo di essi.

Compilazione delle singole colonne dei righi da RR2 a RR3

- in **colonna 1**, il codice fiscale del titolare o dei componenti il nucleo aziendale;
- in **colonna 2**, il codice INPS di 17 caratteri relativo all'anno 2007 che individua la posizione contributiva del singolo soggetto e utilizzato nel modello F24 per i versamenti eccedenti il minimale;
- in **colonna 3**, il totale dei redditi d'impresa, al netto delle eventuali perdite portate a nuovo, posseduti per l'anno 2007, aumentato della quota di partecipazione agli utili per i soci di S.r.l., tenendo presente che, se l'ammontare da indicare è negativo (perdita di impresa), la colonna non deve essere compilata;
- nelle **colonne 4** e **5**, l'inizio e la fine del periodo per il quale sono dovuti i contributi relativi al 2007 (a titolo meramente indicativo: per l'intero anno, da 01 a 12; in caso di decorrenza dell'iscrizione dal mese di maggio, da 05 a 12);
- in **colonna 6**, la specificazione che si tratta di lavoratore privo di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, che si evidenzia apponendo una barra sulla casella (in questa situazione il soggetto è tenuto a rispettare il massimale contributivo più elevato pari a 87.187 euro);
- in **colonna 7**, la specificazione dell'eventuale agevolazione contributiva (riduzioni) riconosciuta dall'INPS, che si indica con la lettera:

 - **A** se inerente all'art. 59, comma 15, legge n. 449/1997.
 Riduzione del 50% dei contributi IVS dovuti dai pensionati ultrasessantacinquenni;
 - **B** se relativa all'art. 1, comma 7, legge n. 233/1990.
 Riduzione di 3 punti dell'aliquota contributiva IVS per i collaboratori di età inferiore a 21 anni (ad esempi, l'aliquota del 17,40% si riduce al 14,40% per gli artigiani e dal 17,79% al 14,79% per i commercianti); la riduzione si rende applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni;

- nelle **colonne 8** e **9**, rispettivamente l'inizio e la fine del periodo per il quale spetta la riduzione (a titolo di mera esemplificazione, per l'intero anno: da 01 a 12; da gennaio a maggio compreso: da 01 a 05);
- in **colonna 10**, il reddito minimale, tenendo presente che:

 - se il reddito d'impresa risulta di entità inferiore al minimale, ad esclusione di quello derivante dall'attività di affittacamere o di produttore di assicurazione di III e IV gruppo che deve essere indicato nella colonna 23, deve risultare specificato l'ammontare corrispondente al predetto minimale;
 - in caso di attività svolta per parte dell'anno, il reddito minimale deve necessariamente risultare rapportato ai mesi di attività;

- in **colonna 11**, i contributi IVS dovuti sul reddito minimale, calcolati applicando al reddito indicato nella colonna 10 le aliquote stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti), al netto di eventuali riduzioni indicate a colonna 7; nell'ipotesi in cui sono stati compilati più righi per il singolo soggetto, nella determinazione del contributo dovuto si devono tenere in considerazione le eventuali diverse riduzioni indicate nei singoli righi;
- in **colonna 12**, il contributo per le prestazioni di maternità fissato nella misura di 0,62 euro mensili (7,44 euro annue);
- in **colonna 13**, gli importi relativi alle quote associative o agli eventuali oneri accessori;

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

- in **colonna 14**, il totale dei contributi versati sul reddito minimale, comprensivo anche:
 - delle somme corrisposte per contributi di maternità;
 - delle quote associative ed oneri accessori (colonne 12 e 13);
 - della somma dei contributi con scadenze successive all'atto della presentazione della dichiarazione modello UNICO 2008-PF;
- in **colonna 15**, l'ammontare complessivo dei **contributi previdenziali** dovuti sul reddito minimale **compensati**, senza l'utilizzo del modello F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall'INPS su richiesta dell'assicurato;
- in **colonna 16**, per ciascun soggetto, il credito emergente dalla singola posizione contributiva riferito al reddito minimale dell'anno precedente, specificato nella colonna 21 del rigo riferito al medesimo soggetto, presente nel quadro RR del modello UNICO 2007 PF;
- in **colonna 17**, la parte del credito già esposto a colonna 16 e compensato nel modello F24.

Al fine di determinare il contributo a debito o a credito sul reddito minimale, è necessario eseguire la seguente operazione:

• contributi dovuti sul reddito minimale (colonna 11);	**+**
• contributi maternità (colonna 12);	**+**
• quote associative e oneri accessori (colonna 13);	**-**
• contributi versati sul minimale compresi quelli con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione (colonna 14);	**-**
• contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione sul modello F24 (colonna 15);	**-**
• credito del precedente anno (colonna 16);	**+**
• credito del precedente anno compensato nel modello F24 (colonna 17);	

Si tenga presente che - se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero - si deve annotare il corrispondente importo nella **colonna 18**; se, invece, il risultato di tale operazione è inferiore a zero, si deve riportare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l'indicazione del segno meno) nella **colonna 19**.

- nelle **colonne 20** e **21**, rispettivamente, la quota di credito di colonna 19 che si intende chiedere a rimborso e/o utilizzare in compensazione esclusivamente nel modello F24;
- in **colonna 22**, il reddito eccedente il minimale fino al massimale, tenendo in considerazione che:
 - in caso di attività svolta per parte dell'anno, il reddito massimale deve essere rapportato ai mesi di attività;
 - per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 (casella di colonna 6 barrata), il massimale è di 87.187 euro e non deve essere rapportato ai mesi di attività;
 - coloro che svolgono attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di III e IV gruppo (casella del rigo RR1, colonna 2 compilata) devono indicare il reddito effettivamente percepito e non il reddito eccedente il minimale, fermo restando il massimale di reddito imponibile;
- in **colonna 23**, i contributi IVS dovuti sul reddito eccedente il minimale, calcolati applicando al reddito indicato nella colonna 22, le aliquote per scaglioni di imponibile stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni indicate a

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

colonna 7; nell'ipotesi in cui sono stati compilati più righi per il singolo soggetto, nella determinazione del contributo dovuto si deve tenere conto delle diverse riduzioni indicate nei singoli righi;

- in **colonna 24**, il contributo per le prestazioni di maternità da parte di coloro che svolgono attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di III e IV gruppo;
- in **colonna 25**, il totale dei contributi versati sul reddito che eccede il minimale, tenendo presente che coloro che svolgono attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di III e IV gruppo devono annotare anche l'importo versato per il contributo di maternità;
- in **colonna 26**, i contributi sul reddito eccedente il minimale i cui termini di versamento non sono ancora scaduti all'atto di presentazione del modello UNICO 2008-PF;
- in **colonna 27**, l'ammontare complessivo dei contributi previdenziali dovuti sul reddito eccedente il minimale e compensati senza l'utilizzo del modello F24, con crediti non risultanti dalla precedente dichiarazione, ma riconosciuti dall'INPS su richiesta dell'assicurato;
- in **colonna 28**, per ciascun soggetto, il credito emergente dalla singola posizione contributiva riferito al reddito eccedente il minimale dell'anno precedente, indicato nella colonna 34 del rigo riferito al medesimo soggetto, presente nel quadro RR del modello UNICO 2007-PF;
- in **colonna 29**, la parte del credito già esposto a colonna 28 e compensato nel modello F24. Al fine di determinare il contributo a debito o a credito sul reddito eccedente il minimale, è necessario eseguire la seguente operazione:

• contributi IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale (colonna 23);	**+**
• contributo maternità, da parte di coloro che svolgono attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di III e IV gruppo (colonna 24);	**-**
• contributi versati sul reddito che eccede il minimale (colonna 25);	**-**
• contributi sul reddito che eccede il minimale con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione (colonna 26);	**-**
• contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel modello F24 (colonna 27);	**-**
• credito del precedente anno (colonna 28);	**+**
• credito del precedente anno compensato nel modello F24 (colonna 29);	

Si tenga presente che - se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero - si deve specificare il corrispondente importo nella **colonna 30**; se, invece, il risultato di tale operazione è inferiore a zero, si deve riportare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l'indicazione del segno meno) nella **colonna 31**.

- in **colonna 32**, l'eccedenza di versamento a saldo o, altrimenti, l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta in riferimento alla singola posizione contributiva.
 La somma degli importi delle colonne 31 e 32 deve necessariamente risultare ripartita tra le **colonne 33** e/o **34** e, conseguentemente, si deve riportare:

- in **colonna 33**, il credito di cui si chiede il rimborso;
- in **colonna 34**, il credito da utilizzare in compensazione con il modello F24;

Per quanto concerne il **rimborso dei contributi previdenziali a credito** deve essere presentata anche **specifica istanza all'INPS**, mentre il credito di colonna 34 deve essere utilizzato in compensazione esclusivamente nel **modello F24**.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

Compilazione delle singole colonne del rigo RR4
Il **rigo RR4** è riservato al riepilogo dei crediti:

- in **colonna 1** - **totale credito**, la sommatoria degli ammontari annotati alle colonne 19 e 31 di tutti i righi compilati;
- in **colonna 2** - **eccedenza di versamento a saldo**, l'entità degli importi nella colonna 32 di tutti i righi compilati;
- in **colonna 3** - **totale credito di cui si chiede il rimborso**, la somma degli importi specificate nelle colonne 20 e 33 di tutti i righi compilati;
- in **colonna 4** - **totale credito da utilizzare in compensazione**, la sommatoria degli ammontari indicati nelle colonne 21 e 34 di tutti i righi compilati;

Se il soggetto dichiarante ha utilizzato più moduli del quadro in esame, deve necessariamente redigere il rigo RR4 solamente nel primo modello.

Sezione II
La sezione II del quadro RR inerente ai contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, deve essere compilata dai **lavoratori autonomi** che svolgono attività di cui all'art. 53, comma 1, D.P.R. n. 917/1986, tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla gestione separata INPS.
Non sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata istituita presso l'INPS e, quindi, alla compilazione del quadro:

- i **professionisti già assicurati** ad altre **casse professionali**, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse;
- coloro che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, sono assoggettati, per l'attività professionale, ad altre forme assicurative, come, a titolo meramente indicativo le ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti e i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS.

Per quanto attiene ai **contributi previdenziali** dovuti per l'**anno 2008**, i soggetti iscritti alla gestione separata sono tenuti al versamento di **due acconti** di pari importo, da effettuare alle medesime scadenze previste per gli acconti IRPEF relativi allo stesso anno d'imposta.
L'ammontare complessivo degli acconti dovuti deve risultare determinato applicando le aliquote previste per l'anno 2008 sull'80% del reddito di lavoro autonomo relativo all'anno 2007, tenendo conto del massimale stabilito per il 2008.
La base imponibile è rappresentata dal reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo all'anno cui la contribuzione si riferisce.

Redazione dei righi RR5 e RR7

- in **colonna 1**, il reddito imponibile sul quale è stato calcolato il contributo, eventualmente ridotto entro il limite del massimale (per l'anno 2007 pari a 87.187 euro);
- nelle **colonne 2** e **3**, il periodo in cui è stato conseguito il reddito nella forma «dal mese» e «al mese»;
- in **colonna 4**, il codice corrispondente all'aliquota applicata, che si indica con la lettera **A** (aliquota del 16%), **B** (aliquota del 23,50%, per i redditi conseguiti entro il 6 novembre 2007), **C** (aliquota del 23,72% per i redditi conseguiti dopo il 6 novembre 2007).

I lavoratori autonomi senza copertura previdenziale che hanno prestato la loro attività per tutto il 2007 dovranno necessariamente redigere due distinti righi rilevando rispettivamente:

Rigo	Periodo imponibile		Codice
	dal	al	
RR5	01	10	B
RR6	11	12	C

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

- in **colonna 5** (riservata agli amministratori locali di cui all'art. 1, D.M. 25 maggio 2001), il numero di mesi di durata del mandato (indicare 12 per l'intero anno);
- in **colonna 6**, il contributo dovuto, che si ottiene moltiplicando il reddito imponibile di colonna 1 per l'aliquota di colonna 4;
- in **colonna 7**, l'acconto versato o, meglio, l'entità cumulativa degli acconti corrisposti a giugno-luglio/novembre 2007.

I dati da riportare successivamente nella sezione in esame sono:

- nel **rigo RR8**, il totale dei contributi dovuti e degli acconti versati, indicati rispettivamente nelle colonne 6 e 7;
- nel **rigo RR9**, il credito da utilizzare in compensazione risultante dalla precedente dichiarazione, tenendo presente che detto dato è desumibile dal rigo RR11, colonna 4 del quadro RR del modello UNICO 2007 PF;
- nel **rigo RR10**, la parte del credito già indicato al rigo RR9 compensata con il modello F24.

Al fine di determinare il **contributo a debito o a credito**, è necessario eseguire la seguente operazione:

• contributi dovuto (rigo RR8 - colonna 6);	**-**
• acconti versati (rigo RR8 - colonna 7);	**-**
• Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione (rigo RR9);	**+**
• Eccedenza derivante dalla precedente dichiarazione compensata con il modello F24 (rigo RR10);	

Si tenga presente che - se il risultato di tale operazione è uguale o maggiore di zero - si deve annotare il corrispondente importo nel **rigo RR11**; se, invece, il risultato di tale operazione è inferiore a zero, si deve riportare il corrispondente importo in valore assoluto (senza l'indicazione del segno meno) nella **colonna 1 del rigo RR12**.

In pratica, se risulta un **contributo a credito**, nel rigo RR12:

- in **colonna 1**, deve essere annotato il **totale del credito**;
- in **colonna 2**, deve risultare specificata l'**eccedenza di versamento a saldo** o, meglio, l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo, per l'adempimento dichiarativo in esame;
- in **colonna 3**, deve risultare annotato il credito di cui il soggetto interessato chiede il **rimborso**;
- in **colonna 4**, deve essere rilevato il **credito da utilizzare in compensazione** con il modello F24.

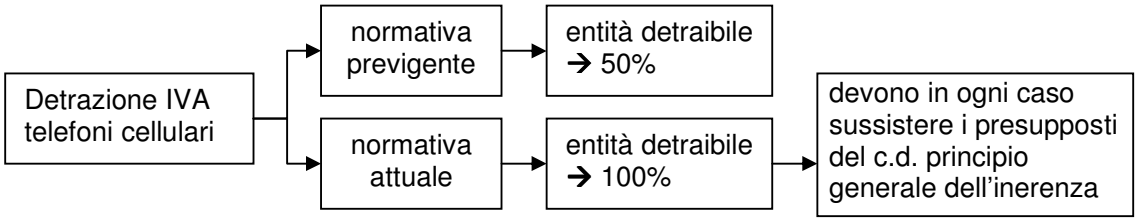
Nota bene

Per quanto concerne il **rimborso** dei contributi previdenziali a credito, deve essere presentata anche la **specifica istanza all'INPS**.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

REGIME IVA PER I TELEFONI CELLULARI

L'art. 1, comma 261, legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), ha disposto l'abrogazione dell'art. 19-*bis*1, lettera g), D.P.R. n. 633/1972, che, in concreto, limitava al 50% la detrazione IVA inerente all'**acquisizione**, all'**importazione**, alle **prestazioni di servizi** e agli oneri di gestione dei **telefoni cellulari**. Pertanto, la vigente struttura normativa consente (facoltà) ai soggetti IVA esercenti attività d'impresa e/o attività artistiche o professionali, di **detrarre in misura integrale** il tributo assolto in relazione all'acquisizione e all'utilizzo dei telefoni cellulari, se risulta applicabile il **principio generale dell'inerenza**.



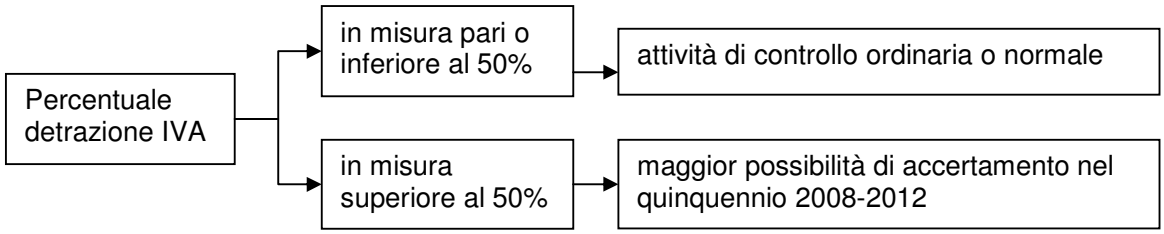
Ai fini procedurali, infatti, un bene si può considerare **inerente** solamente nelle situazioni in cui lo stesso risulta in **stretta correlazione** con la produzione dei componenti positivi di reddito (**ricavi** e/o **proventi** e **compensi**) e, conseguentemente, si può individuare detta oggettività quando lo stesso (**bene strumentale**) viene utilizzato nell'ambito dell'attività d'impresa o della professione svolta. In pratica, non si possono considerare rientranti nel principio generale dell'inerenza i beni che risultano destinati all'uso personale dell'imprenditore o dell'esercente l'arte o la professione; nel qual caso, per evidenti e logici motivi, non sussiste la possibilità di applicare il diritto della detrazione del tributo.

Entità della detrazione
La regola generale prevede l'**integrale detrazione** dell'IVA assolta in relazione:

- all'**acquisizione**;
- all'**importazione**;
- alle **prestazioni di servizi**;
- agli **oneri di gestione**,

dei **telefoni cellulari**, che, però, implica l'**onere della prova** dell'**utilizzo esclusivo** dello strumento nell'ambito dell'**esercizio dell'attività d'impresa o professionale**.
Non sempre è facile per un imprenditore individuale o per un professionista dimostrare tale situazione, per cui - considerando e valutando le regole dell'utilizzo promiscuo - è consigliabile effettuare una detrazione effettiva in misura non superiore al 50%.
In altri termini, i soggetti che pongono in essere una detrazione effettiva in misura superiore alla metà del tributo (o, meglio, in misura superiore al 50%), si espongono, per così dire, ad una maggior attività di **controllo** da parte dell'**Amministrazione finanziaria**.
Al riguardo, l'art. 1, comma 255, Finanziaria 2008, stabilisce che - in sede di fissazione dei criteri selettivi per le verifiche di accertamento da effettuare nel quinquennio 2008-2012 - una quota deve necessariamente risultare concentrata proprio sui soggetti passivi o contribuenti che hanno posto in essere una detrazione IVA inerente ai telefoni cellulari in misura superiore al 50%.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl



Utilizzo personale o da parte dei lavoratori dipendenti
Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera b), D.P.R. n. 633/1972, la **base imponibile** ai fini IVA deve risultare individuata nel **valore normale dei beni o dei servizi**, se l'entità del corrispettivo pattuito risulta inferiore a tale valore per la messa a disposizione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e per le inerenti prestazioni di gestione da parte del datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente.
Inoltre, per disposto dell'art. 3, comma 6, del decreto citato (con decorrenza dal 1° marzo 2008 per il valore normale), si deve considerare anche **esclusa la presunzione assoluta** che considerava prestazioni di servizi:

- l'utilizzo personale o familiare da parte del soggetto imprenditore o esercente attività professionale;
- la messa a disposizione a titolo gratuito da parte del datore di lavoro a favore dei propri lavoratori dipendenti,

delle predette apparecchiature e delle inerenti prestazioni di gestione, nel caso in cui risulti computata in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisizione delle medesime non superiore alla misura in cui detti beni siano stati utilizzati per finalità private o, meglio, per fini diversi da quelli di cui all'art. 19, comma 4, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972.
Analizzando i disposti normativi vigenti, si individuano i seguenti **principi operativi**:

- se il tributo afferente agli acquisti di beni e servizi è detraibile, costituiscono - se di valore superiore a 25,82 euro - operazioni soggette a IVA anche le prestazioni di servizi rese per uso personale o familiare dell'imprenditore o a titolo gratuito per finalità estranee all'esercizio d'impresa;
- per le prestazioni gratuite la base imponibile deve essere individuata nel c.d. valore normale dei beni e delle prestazioni;
- sussiste l'indetraibilità del tributo inerente all'acquisizione di beni e servizi afferenti ad operazioni non soggette all'imposta;
- la detrazione dell'IVA, per i beni e i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta, non è consentita per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile deve essere determinato secondo criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni e dei servizi oggetto di acquisizione;
- i medesimi criteri si rendono applicabili per determinare la quota indetraibile inerente a beni e servizi in parte utilizzati ai fini privati o, comunque, estranei all'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.

In pratica, per l'utilizzo dei telefonini aziendali si passa, come regola generale, dalla **detrazione limitata** a quella **piena**. Si è precisato «come regola generale», in quanto se tali beni sono utilizzati dall'imprenditore o dai lavoratori dipendenti anche per motivi privati o, meglio, diversi da quelli aziendali, è necessario:

- rendere indetraibile l'IVA a monte in relazione all'effettivo utilizzo del bene per fini diversi da quelli aziendali, da individuare secondo criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni e/o dei servizi acquisiti; oppure
- valutare come prestazione di servizi imponibile, se viene consentito anche l'effettuazione di

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

chiamate personali, la messa a disposizione dei beni predetti ai lavoratori dipendenti o al soggetto datore di lavoro, nel qual caso l'impresa deve procedere ad assoggettare al tributo la prestazione di servizi gratuita resa al dipendente o all'imprenditore.

Le situazioni che si possono presentare nell'ambito aziendale possono essere così sintetizzate:

- **utilizzo del telefonino per fini esclusivamente aziendali** → in presenza della totale esclusione di utilizzo dello strumento per finalità private, non sussistono particolari problematiche, in quanto non sono previste emissioni di addebiti per l'utilizzo del telefono e non sono configurabili esistenze di prestazioni di servizi gratuite;
- **utilizzo promiscuo del telefonino per fini aziendali e privati**, **con addebito delle telefonate non aziendali** → si è in presenza di prestazioni derivanti da obbligazioni di permettere che determinano una prestazione di servizi imponibile, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, secondo il quale costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo di pendenti da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. Ai fini contabili:

 - se il corrispettivo addebito al soggetto interessato risulta individuato in maniera analitica e, quindi, risulta coincidente con il costo sostenuto dall'impresa, non determina la sussistenza di elementi di criticità, essendo rispettata la disposizione di cui all'art. 14, D.P.R. n. 633/1972;
 - se, invece, il rimborso da parte del soggetto interessato risulta individuato in modo forfettario, è necessario stabilire se il corrispettivo addebitato risulti coincide con il valore normale, in quanto se lo stesso è inferiore a detto valore normale, l'IVA deve necessariamente risultare applicata in relazione a detto valore normale;

- **utilizzo promiscuo del telefonino per fini aziendali e privati, senza addebito delle telefonate non aziendali** → la prestazione si deve considerare come:

 - operazione **esclusa** dal campo di applicazione del tributo, se l'impresa ha autolimitato la detrazione a monte, applicando criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni e dei servizi, in relazione all'effettivo utilizzo del bene per fini non aziendali;
 - prestazione di servizi **imponibile** in relazione al valore normale, se l'azienda ha ritenuto coerente applicare la detrazione piena, che determina l'onere di applicare l'IVA sul valore normale degli oneri sostenuti per la prestazione dei servizi.

Cessione dei telefonini
Nella situazione di procedere alla cessione di telefoni cellulari per i quali - in sede di acquisizione - si è beneficiato della **detrazione parziale** del tributo, la base imponibile deve essere individuata, ai sensi dell'art. 13, comma 4, D.P.R. n. 633/1972, moltiplicando il corrispettivo pattuito per la percentuale detraibile.

Esempio
Si consideri l'avvenuta cessione per 200 euro + IVA 20% di un telefonino acquistato nel corso dell'anno 2007 al prezzo di 400 euro + IVA, per il quale, in sede di annotazione IVA, era stata effettuata la detrazione nella misura del 50%.
Soluzione: la **base imponibile** ai fini IVA è pari a 100 euro (50% di 200 euro); i dati da evidenziare in fattura possono essere così schematizzati:

Cessione n. 1 telefonino usato (tipo, marca e modello):

- base imponibile IVA	100
- quota non soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 13, comma 4, D.P.R. n. 633/1972	100
- IVA 20% su 100 euro	20
- Totale fattura	220

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

FOCUS

LA NUOVA IRAP

L'art. 1, commi 43-45 e 50-52, legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), ha cambiato la **natura dell'IRAP**, dotandola di **autonomia** quale **tributo proprio della regione**, e ha modificato le norme per la **determinazione della base imponibile**.
Sono così stati riscritti gli articoli 5 e 5-*bis*, D.Lgs. n. 446/1997, rispettivamente relativi alle società di capitali (per le quali si assumono nella determinazione della base imponibile i valori risultanti dal conto economico senza alcuna variazione fiscale) e alle imprese individuali e società di persone (per le quali si assumono ancora i valori rilevanti ai fini fiscali).
La norma ridisegna anche la base imponibile per le **banche** e le **imprese di assicurazione** modificando gli articoli 6 e 7, D.Lgs. n. 446/1997, richiamando gli specifici schemi di bilancio. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007**.

Natura	Il tributo assume natura regionale, tanto che - a partire dal 1° gennaio 2009 - ogni regione istituirà il tributo con apposita legge e il tributo sarà indeducibile dalle imposte statali. La regione, nel rispetto della normativa statale avrà modo di gestire il tributo in relazione a: • aliquota; • deduzioni; • detrazioni; • agevolazioni. Dovrà essere inoltre istituito anche un regolamento a carattere regionale per disciplinare la **riscossione** del tributo, nonché il suo **accertamento** e **liquidazione**.

Aliquota IRAP	3,90%

Base imponibile

Soggetti IRES	Nella determinazione del valore della produzione netta per i soggetti IRES, si ha il transito da un'osservanza stretta alle regole del Testo Unico ad una derivazione pressoché perfetta dalle **risultanze economiche del bilancio d'esercizio**.

Soggetti IRPEF	Per i soggetti IRPEF viene abbandonato ogni riferimento alle regole civilistiche di determinazione del risultato da rettificare poi ai fini tributari, per fare sì che il calcolo del valore della produzione netta diventi funzione direttamente delle regole tributarie. Inoltre, sia le imprese individuali sia le società di persone in contabilità ordinaria possono scegliere di determinare la base imponibile mediante i criteri previsti per le società di capitali.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

Base imponibile per imprese individuali e società di persone

Per un approfondimento della materia, con specifico riferimento alle società personali e alle imprese individuali, si rimanda a «Società di persone ed imprese individuali: base imponibile IRAP» di G.Modolo, in questa circolare, pagina 30.

In questa sede, si ricorda, in sintesi:

Soggetti interessati	• **persone fisiche esercenti attività commerciali** (di cui all'art. 51, D.P.R. n. 917/1986); • **società in nome collettivo**, **in accomandita semplice** ed equiparate (a norma dell'art. 5, comma 3 D.P.R. n. 917/1986)

Base imponibile	Viene determinata come differenza algebrica tra: RICAVI + VARIAZIONI DI MAGAZZINO - COSTI DEI BENI DI MAGAZZINO - COSTI PER SERVIZI - AMMORTAMENTI - CANONI LOCAZIONE = BASE IMPONIBILE Per quanto concerne i **ricavi**, si fa riferimento all'art. 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), D.P.R. n. 917/1986: • corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; • corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; • indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni precedentemente elencati; • contributi in denaro, o valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto. Le variazioni delle **rimanenze finali** hanno invece il loro riferimento normativo negli articoli 92 e 93, D.P.R. n. 917/1986: si tratta di merci, materie prime e sussidiarie, semilavorati, altri beni mobili esclusi quelli strumentali, prodotti in corso di lavorazione e lavori in corso e opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.



Non sono deducibili:

- le **spese per il personale** dipendente e assimilato, i costi per lavoro occasionale, i compensi per co.co.co., co.co.pro., gli utili erogati ad associati in partecipazione di solo lavoro;

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

	• la quota parte di **interessi su canoni di locazione finanziaria** così come risulta dal contratto. In tal modo non si userà più il conteggio forfetario a ripartizione proporzionale degli oneri del leasing su tutta la durata del contratto: bisognerà invece aggiungere gli oneri maturati applicando le clausole di indicizzazione, separatamente esposti in fattura; • le **perdite su crediti**; • l'ICI.
	I **contributi** erogati in base a norma di legge concorrono naturalmente alla formazione del valore della produzione, eccezione fatta per quelli correlati a costi indeducibili In ogni caso, i componenti che rilevano per determinare il valore della produzione, vanno assunti secondo le regole di **classificazione** ed **imputazione temporale** valide per la determinazione del reddito ai fini dell'imposta personale.
Opzione per le regole delle società di capitali	Le società di persone e le imprese individuali in contabilità ordinaria possono optare per la tassazione IRAP in base al bilancio. La **comunicazione** deve essere presentata **entro 60 giorni** dall'inizio del periodo d'imposta per il quale si esercita: • l'**opzione** per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole previste per le società di capitali; • la **revoca** dell'opzione precedentemente comunicata. Per il periodo d'imposta 2008, la comunicazione deve essere inviata **entro il 30 maggio 2008**. L'opzione è irrevocabile per 3 periodi d'imposta. Al termine del triennio si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che l'impresa non opti, secondo le modalità e i termini fissati, per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di persone e degli imprenditori individuali. La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate **esclusivamente in via telematica**. La trasmissione dei dati contenuti nella comunicazione può essere effettuata: • direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate; • tramite i soggetti incaricati.

Base imponibile per società di capitali ed enti commerciali

Soggetti interessati	• **società di capitali** ed **enti commerciali residenti** - art. 73, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. n.917/1986

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

Base imponibile	Il valore della produzione netta si determina come **differenza** tra il **valore** e i **costi della produzione** di cui alle lettere A) e B) dell'art. 2425 c.c., escludendo le voci: • n. 9), relativa al personale dipendente; • n. 10), lettere c) e d), relative a TFR e trattamenti di quiescenza; • n. 12), relativa ad accantonamenti per rischi; • n. 13), relativa ad altri accantonamenti, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio. I soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (**IAS/IFRS**), determinano la base imponibile assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle in precedenza indicate



Elementi negativi	Non vengono comunque portati in deduzione: • le **spese per il personale dipendente** e assimilato classificate in voci diverse da quella di cui alla lettera B), n. 9), dell'art. 2425 c.c., i costi per lavoro occasionale, i compensi per co.co.co., co.co.pro. e assimilati al lavoro dipendente, gli utili erogati ad associati in partecipazione di solo lavoro; • la quota parte di **interessi su canoni di locazione finanziaria** così come risulta dal contratto. In tal modo non si userà più il conteggio forfetario a ripartizione proporzionale degli oneri del leasing su tutta la durata del contratto: occorrerà invece aggiungere gli oneri maturati applicando le clausole di indicizzazione, separatamente esposti in fattura; • le **perdite su crediti**; • l'**ICI**. Rimangono **deducibili** i **contributi INAIL**, la deduzione delle **spese per apprendisti e disabili**, le spese per il personale assunto con **contratto di formazione lavoro** e di **inserimento**, le spese per il personale addetto alla ricerca e sviluppo (art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 446/1997).
Indennità di trasferta	Per le **imprese autorizzate all'autotrasporto di merci** rimangono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente (art. 11, comma 1-*bis*, D.Lgs. n. 446/1997).

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

Deduzione per incremento occupazionale	Rimangono **immutate** le disposizioni contenute nell'art. 11, commi da 4-*bis*2 a 4-*septies*, D.Lgs. n. 446/1997, che prevedono la deduzione per **incremento occupazionale** di 20.000 euro per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2008, triplicata o quintuplicata nelle aree svantaggiate; in alternativa, l'importo è moltiplicato per 7 e per 5, in caso di **lavoratrici donne** rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato.
	Concorrono alla formazione del valore della produzione sia i **contributi erogati in base a norma di legge** (eccetto quelli correlati a costi indeducibili) sia le **plusvalenze** e **minusvalenze** derivanti dalla **cessione di immobili** che non costituiscono beni strumentali né beni merce. Sono infine deducibili le **quote di ammortamento** del costo sostenuto per l'**acquisizione di marchi d'impresa** e a titolo di avviamento in misura non superiore a 1/18 del costo, **indipendentemente** dall'imputazione al conto economico.

Collocazione nel conto economico	Ovunque siano esposti nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di **corretta qualificazione**, **imputazione temporale** e **classificazione** previsti dai **principi contabili** adottati dall'impresa. In sede di **accertamento** del tributo IRAP, l'Amministrazione finanziaria può naturalmente contestare le **classificazioni di bilancio** adottate.

Modifica delle deduzioni IRAP dal 2008

Assunzione di lavoratori a tempo indeterminato (cuneo fiscale)	• **4.600 euro**, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta; • **9.200 euro**, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

		Deduzione ordinaria	**Deduzione soggetti IRPEF e società di persone**
Deduzioni forfetarie	fino a 180.759,91 euro	7.350 euro	9.500 euro
	da 180.759,92 euro a 180.839,91 euro	5.500 euro	7.125 euro
	da 180.839,92 euro a euro 180.919,91	3.700 euro	4.750 euro
	da 180.919,92 euro a 180.999,91 euro	1.850 euro	2.375 euro

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl

Fino a 5 lavoratori dipendenti	Ai soggetti con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori, nel periodo d'imposta, a 400.000 euro, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a 1.850 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di 5.

Dichiarazione IRAP	La dichiarazione a partire, a **partire dal 1° gennaio 2009**, verrà presentata alla Regione di competenza, oppure alla Provincia autonoma cui fa riferimento il domicilio del soggetto passivo.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl